

OBBLIGATORIO IL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO PER GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO NON AUTOMATIZZATI DAL 30 APRILE 2024

Composizione

- Sentenza del 20/03/2025, n. 1/22 - Corte di Giustizia Tributaria I grado di Aosta
 - Pres. De Paola
 - Rel. Olessina

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 003 AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - PROCEDIMENTO - CONTRADDITTORIO

Avviso di accertamento – Contraddittorio preventivo – Obbligatorietà per gli atti non automatizzati o di pronta liquidazione emessi a partire dal 30/04/2024 – Sussiste.

Massima

A partire dal 30 aprile 2024, tutte le comunicazioni di accertamento fiscale che possono essere contestate dal contribuente e che non derivano da una liquidazione automatica o immediata, devono essere precedute obbligatoriamente dal contraddittorio preventivo, ai sensi dell'art. 6-*bis* della legge 27 luglio 2000 n. 212, introdotto dal d.lgs. 30 dicembre 2023 n. 219. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che il fatto che una società sia sottoposta a liquidazione giudiziale non rappresenta, di per sé, un motivo valido per saltare questo passaggio di contraddittorio, sicché la stessa non costituisce un “fondato pericolo per la riscossione” tale da giustificare l'esclusione del diritto al contraddittorio).

Rif. Normativi

- D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219, art. 1
- L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6 *bis*
- D.L. 29 marzo 2024, n. 39, art. 7 *bis*
- L. 23 maggio 2024, n. 67

Conformità

- Cass., Sez. V, ord. n. 12811 del 13/05/2025
- CGT I° Siracusa, n. 1326 del 24/06/2025

Anno pubb.

- 2025

RECUPERO A TASSAZIONE DI RICAVI PER DIFFERENZE INVENTARIALI: PRESUNZIONI INAPPLICABILI IN MANCANZA DI VERIFICA FISICA

- Sentenza del 26/09/2025, n. 245 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Como
- Pres. Amato
- Rel Amato

Composizione

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)
- 401 PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI - TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - INCOMPLETEZZA - PRESUNZIONI DI CESSIONE E DI ACQUISTI

Differenze inventariali – Recupero di omessi ricavi – Assenza di verifica fisica
- Presunzione – Inoperatività.

Massima

In tema di accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi, ai fini del recupero a tassazione di maggiori ricavi, la presunzione di cui all'art. 4 del d.P.R. 10/11/1997, n. 441 in tema di differenze inventariali, non trova applicazione qualora le stesse siano rilevate sulla base delle scritture contabili e non di una verifica fisica in magazzino.

Rif. Normativi

- d.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 85
- d.P.R. 10/11/1997, n. 441, art. 4

Conformi

- Cass., Sez. 5, n. 9628 del 13/06/2012
- Cass., Sez. 5, ord. n. 12245 del 18/05/2018

- Cass., Sez. 5, ord. n. 18211 del 24/06/2021

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**AUTOTUTELA OBBLIGATORIA IN CASO DI ERRORE SUL
PRESUPPOSTO D'IMPOSTA RIFERIBILE SOLO ALL'ERRATA
PERCEZIONE DEI FATTI**

- Sentenza del 10/06/2025, n. 113 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Udine

Composizione

- Pres. Zuliani
- Rel. Zuliani

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 003 AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN
GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO
(NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - POTERE DI
AUTOTUTELA TRIBUTARIA

Autotutela obbligatoria sul presupposto d'imposta – Riferibilità agli errori sulla
percezione dei fatti – Sussistenza – Riferibilità alla valutazione giuridica della
fattispecie – Possibilità – Esclusione.

Massima

L'autotutela obbligatoria prevista dall'art. 10-quater dello Statuto dei diritti del contribuente, in caso di errore sul presupposto d'imposta, si applica esclusivamente agli errori che riguardano la percezione dei fatti, con la conseguenza che se l'errore riguarda, invece, la valutazione giuridica della situazione, non si configura l'obbligo di autotutela. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che, in tale ultimo caso, l'eventuale infondatezza della pretesa fiscale può essere contestata solo attraverso la tempestiva impugnazione degli atti dell'Amministrazione finanziaria).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 10-*quater*
- D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma, 1 lett. g-*bis*

Conformità

- Non si registrano precedent

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**PER IL CLASSAMENTO DI UN IMMOBILE COME RURALE
OCCORRE L'ABILITAZIONE DEL PROPRIETARIO
ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ AGRITURISTICA**

- Sentenza del 27/06/2025, n. 250 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Modena

Composizione

- Pres. Aponte
- Rel. Aponte

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 016 ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE - CLASSAMENTO IMMOBILI RURALI

Condizioni – Individuazione – Abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica – Necessità – Sussistenza.

Massima

In tema di classamento degli immobili, ai fini del riconoscimento della ruralità di un fabbricato ai sensi dell'art. 9, comma 3-*bis* del d.l. 30/12/1993, n. 557, conv. con modif. in legge 26/02/1994, n. 133, è necessario che al momento della presentazione della DOCFA il soggetto richiedente sia in possesso dell'abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittimo l'operato dell'Agenzia che aveva disconosciuto il classamento degli immobili come rurali al soggetto che aveva ottenuto l'abilitazione all'esercizio dell'attività agrituristica successivamente alla presentazione della DOCFA).

Rif. Normativi

- D.L. 30/12/1993, n. 557, art. 9
- L. 26/02/1994, n. 133

Vedi

- Cass. civ., sez. 5, ord. n. 27198 del 15/09/2022

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**DECORRENZA DELL'OBBLIGO DELLO "SCHEMA D'ATTO" E
CONSEGUENZE DERIVANTI DALLA NOTIFICA IN DATA
ANTECEDENTE AL 30 APRILE 2024**

- Sentenza del 04/03/2025, n. 2/35 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Piacenza.

Composizione

- Pres. Morlini
- Rel. Morlini

**IMPOSTE SUI REDDITI – AVVISO DI ACCERTAMENTO –
PROCEDIMENTO – CONTRADDITTORIO**

Schema d'atto – Obbligo – Decorrenza – Adozione anticipata - Irrilevanza.

Massima

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, poiché l'obbligo di schema d'atto trova applicazione agli atti emessi successivamente al 30 aprile 2024, sono privi di effetti gli eventuali schemi notificati in data antecedente, ciò non comportando alcuna invalidità della previa notifica di invito a comparire, in quanto un successivo atto ultroneo non può travolgere il rituale atto precedente. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto tempestivo l'avviso di accertamento notificato dall'Ufficio, avvalendosi della proroga del termine di 120 giorni in presenza dei presupposti di cui alla disciplina normativa dell'invito a comparire cui ha fatto seguito l'adozione di schema d'atto, in data antecedente all'entrata in vigore del relativo obbligo procedimentale).

Rif. Normativi

- D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5, comma 3 *bis*

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6 *bis*

Conformità

- -----

Anno pubb.

- 2025

**SUL REGIME IMPOSITIVO DEL LAVORATORE RESIDENTE IN
ITALIA E OPERANTE ALL'ESTERO**

Sentenza del 17.9.2025 n 12311 – Corte di Giustizia Tributaria primo
grado di Roma Sez. 2

Composizione

Presidente Dott. Corrado Maffei
Relatore Dott.ssa Milena Falaschi

77 TRIBUTI (IN GENERALE) - 243 TERRITORIALITA'
DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI
PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

Avviso di accertamento Irpef - Redditi da lavoro autonomo – Contribuente
residente in Italia– Attività svolta all'estero – Regime fiscale

Massima

Ai sensi dell'art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata fra l'Italia e la Polonia, ratificata con legge n. 97/1989, le somme che un cittadino residente di uno Stato riceve come corrispettivo di un'attività lavorativa dipendente sono imponibili solo in detto Stato, salvo che l'attività non sia svolta nell'altro Stato contraente. (Fattispecie in tema di contribuente residente e domiciliato in Italia che svolga attività lavorativa quale pilota di aerei, su cui è stata stabilita la tassazione italiana).

Rif. Normativi

Legge n. 97/1989; art. 15 Convenzione Italia-Polonia ratificata con legge n. 97/1989

Conformità

Cass. Sent n. 26383/2022

Anno pubb.

2025

SUI REQUISITI DELLA MOTIVAZIONE *PER RELATIONEM* DELL'ATTO TRIBUTARIO

Sentenza del 17.9.2025 n 12318 – Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Roma Sez. 2

Composizione

Presidente Dott. Corrado Maffei

Relatore Dott.ssa Milena Falaschi

79 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 389 MOTIVAZIONE

Avviso di accertamento – Motivazione *per relationem* – Requisiti.

Massima

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 della legge n. 212/2000, secondo il quale l'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche *per relationem* mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti che siano collegati all'atto notificato, è necessario che di quest'ultimo sia riprodotto il contenuto essenziale, posto che soltanto la sua riproduzione consente al contribuente e al giudice di individuare gli elementi della motivazione del provvedimento.

Rif. Normativi

D.Lgs. n. 14/2019, art. 31, 42, 43 e 118; D.Lgs. n. 546/1992, art. 10 e 21; Legge 212/2000, art. 7, comma 1

Conformità

Cass. Sent n. 25946/2015

Anno pubb.

2025

LA RIPARTIZIONE DELL'ONERE DELLA PROVA IN CASO DI OPERAZIONI INESISTENTI

Sentenza del 30.1.2025 n. 1324 – Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Roma – Sez. 22

Composizione

Presidente Dr. Massimo Zanetti

Relatore Dr. Raffaele Gargiulo

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 003 AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

Avviso di accertamento – Operazioni inesistenti - Onere della prova – Riparto.

Massima

In tema di indebita detrazione dell'IVA, spetta all'Agenzia delle Entrate l'onere della prova inerente al fatto che una fattura concerna operazioni inesistenti, mentre compete al contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate. (In motivazione è stato precisato che tale onere non può essere soddisfatto con l'esibizione della fattura o con la dimostrazione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati).

Rif. Normativi

D.Lgs. n. 546/1992 – art. 7 co. 5bis

Conformità

Cass. Sez. V, sent. n. 11737/2022 – sent. n. 26453/2018

Anno pubb.

2025

IL REGIME PROBATORIO DEL PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE

Sentenza n. 2366/2025- Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma
Sez. 7

Composizione

Presidente Dr. Raffaele Di Ruberto

Relatore Dr.ssa Margherita Maria Leone

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 003 AVVISO DI
ACCERTAMENTO - IN GENERE

Avviso di accertamento – Processo verbale di constatazione – Valore
probatorio diversificato

Massima

In tema di accertamento tributario, il processo verbale di constatazione ha un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati: a) ha fede privilegiata, ai sensi dell'art 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che ha conosciuto senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale e quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale o alle dichiarazioni a lui rese; b) fa fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi ed anche dal contenuto delle dichiarazioni; c) costituisce elemento di prova in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, che il giudice può valutare in concorso con gli altri elementi, e disattendere solo in caso di intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, considerata la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono stati comunque esaminati dall'agente verificatore.

Rif. normativi

Art. 2700 cc – art. 117-129 Tuir

Conformità

Cass. sent. n. 18420/2025

Anno pubb.

2025

**L'IVA NON È DETRAIBILE SE IL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE
DI MANODOPERA È NULLO**

Sentenza del 28.2.2025 n. 2715 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado
di Roma Sez. 9

Composizione

Presidente Dr. Silvio Cinque

Relatore Dr.ssa Elisabetta Rispoli

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA
DEL 1972) - 414 DETRAZIONI

Avviso di accertamento - Contratto di somministrazione di manodopera –

Nullità - Detrazione Iva – Possibilità – Esclusione.

Massima

In caso di nullità del contratto di somministrazione di manodopera irregolare
schermato con quello di appalto di servizi, con conseguente invalidità del
contratto tra lavoratore e somministratore, la fatturazione delle prestazioni rese
da parte del somministratore non legittima la detrazione dell'IVA.

Rif. normativi

D.Lgs. n. 276/2003 – art. 20, co. 1

Conformità

Cass. Sez. 5 ord. n. 18808/2017

Anno pubb.

2025

LE AGEVOLAZIONI IMU NON SI APPLICANO ALLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Sentenza del 29.2.2025 n. 2746 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma Sez. 18

Composizione

Dr.ssa Donatella Salari – Giudice Monocratico

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

Imposta municipale unica – Agevolazioni - Procedura di amministrazione straordinaria - Configurabilità – Esclusione.

Massima

In tema di IMU, la procedura di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi, disciplinata dal d.lgs. n. 270 del 1999, non può beneficiare del regime agevolativo di cui all'art. 10, comma 6, d.lgs. n. 504/1999, riferito esclusivamente agli immobili compresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa, trattandosi di deroga al regime impositivo generale, come tale insuscettibile di interpretazione analogica.

Rif. normativi

D.Lgs. n. 504/1992, art. 10, co. 6

Conformità

Cass. Sez. V ord. n. 19681/2023

Anno pubb.

2025

SULL'OBBLIGO DI MOTIVAZIONE DEL CLASSAMENTO DEGLI IMMOBILI

Sentenza del 4.9.2025 n 11822 – Corte di Giustizia Tributaria
primo grado di Roma Sez. 2

Composizione Presidente Dott. Corrado Maffei
Relatore Dott. Giovanni Barone

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 016 ACCERTAMENTO
CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE
Rendita catastale – Classamento - Motivazione – Obblighi - Fattispecie

Massima L'obbligo di motivazione relativo agli elementi posti a fondamento dell'atto di accertamento avente ad oggetto il classamento di un immobile deve essere assolto in termini rigorosi, al fine di consentire al contribuente di conoscere in concreto le ragioni del provvedimento. (Nella specie la Corte ha annullato l'avviso di accertamento sul presupposto che l'Agenzia delle Entrate doveva esplicitare dettagliatamente il c.d. "fattore posizionale" degli immobili oggetto di accertamento ed indicare in concreto quali fossero le caratteristiche del fabbricato, non bastando il mero richiamo al valore medio di mercato dell'intera microzona e ad unità immobiliari di comparazione adibite ad uso ufficio).

Rif. Normativi Art. 1, commi 335-336, legge n. 311/2004; art. 14 D.Lgs n. 546/1992

Conformità Cass. Sent. n. 37207/2022

Anno pubbl. 2025

SUL REGIME INTERTEMPORALE DELL'INVITO A COMPARIRE

Sentenza del 29.10.2025 n 14447 – Corte di Giustizia Tributaria primo
grado di Roma, Sez. 27

Composizione

Presidente Dott. Giuseppe Fichera

Relatore Dott. Pier Marco Salassa

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 003 AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN
GENERE

Avviso di accertamento Ires, Iva ed Irap - Impugnabilità per omesso invito
a comparire – Disciplina - Individuazione

Massima

Se il contribuente ha ricevuto regolare invito a comparire sulla base della
normativa previgente al 30 aprile 2024, non è applicabile il
contraddittorio previsto dall'art. 6-*bis* della legge n. 212/2000, stante la
previsione di cui all'art. 7, comma 1, del d.l. n. 39/2024, che ne esclude
l'obbligatorietà per gli atti emessi prima di tale data e per quelli preceduti
da un invito ai sensi del d.lgs. n. 218/1997, emesso anch'esso prima della
medesima data.

Rif. Normativi

DL n. 39/2024, art. 7, commi 1 e 2 e art. 7 *bis*, comma 1; Legge n. 212/2000,
art. 6 *bis*, comma 1.

Conformità

Anno pubb.

2025

SULL'ACCESSO BREVE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Sentenza del 21.11.2025 n 15535 – Corte di Giustizia Tributaria primo
grado di Roma, Sez. 2

Composizione

Giudice monocratico Dott. Corrado Maffei

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

Accertamento – Accesso breve – Utilizzo- Limiti - Fattispecie

Massima

L'accesso breve è finalizzato ed utilizzato, in generale, da parte dell'Amministrazione finanziaria al solo scopo di acquisire documentazione utile per l'accertamento, senza necessità di redigere il processo verbale di constatazione. (Nella specie dal contenuto del processo verbale di accesso breve per l'analisi del rischio, nonché dai vari e vani tentativi di notifica del PVC e del provvedimento di cessazione della partita IVA, era emersa la sostanziale irreperibilità ed irraggiungibilità del legale rappresentante, stante anche il rifiuto del suo consulente a fornire un contatto telefonico).

Rif. Normativi

D.P.R. n. 600/1973 art. 32 e L.n. 241/1990 art. 3

Conformità

Cass. Sent. n. 18624/2020

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**EMENDABILITÀ DELLA DICHIARAZIONE IN SEDE
CONTENZIOSA**

Composizione

Sentenza del 18/07/2025, dep. 08/08/2025, n. 301/2025
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Campobasso, sez. 2.
Pres. Paolitto, Est. Amore

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 385 DICHIARAZIONE ANNUALE - IN
GENERE

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI
REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) -
DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE - Rettifica ed emenda da parte
del contribuente - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

Massima

La dichiarazione dei redditi, affetta da errore sia esso di fatto che di diritto
commesso dal contribuente nella sua redazione, è emendabile e
ritrattabile anche in sede contenziosa, quando dalla medesima possa
derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi diversi e
più gravosi di quelli che, sulla base della legge e del principio
costituzionale di capacità contributiva, devono restare a suo carico. (In
applicazione di quanto affermato, la Corte territoriale ha accolto il ricorso
avverso un avviso di accertamento riguardante imposte sui redditi ed
emesso dall'Agenzia delle Entrate sulla base della trasmissione da parte
del datore di lavoro del ricorrente di una prima, erronea, certificazione
unica, seguita tuttavia da una seconda certificazione, prodotta solo in sede
di giudizio, che annullava e sostituiva la prima).

Rif. normativi

Cost. artt. 53 e 97
DPR 29.09.1973, n.600, art. 9

Rif.
giurisprudenziali

Conf:
Cass. Sez. U, Sentenza n. 17394 del 06/12/2002 (Rv. 559050 - 01)
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 1862 del 29.05.2019, dep. 28/01/2020

Vedi:

Cass.: Sez. 5, Ordinanza n. 29879 del 13/12/2017 (Rv. 646293 - 01)

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

SOCIETÀ PROGETTO E ISCRIZIONE ALL'ALBO: NON È CONFORME A COSTITUZIONE E ALLA CEDU LA NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA CONTENUTA NEL CD. MILLEPROROGHE 2025

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli - Sezione 1,
Sentenza del 13/06/2025, n. 3962/2025

Composizione

Giudice Monocratico Luca Caputo

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) -

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) -
Accertamento e riscossione dei tributi e delle entrate comunali -
Affidamento del servizio a società di scopo - Requisito soggettivo
dell'iscrizione all'albo - Irrilevanza - Questione di legittimità
costituzionale.

Massima

È rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 14-septies, della l. n. 15/2025, nella parte in cui, con norma dichiaratamente interpretativa, ha previsto che "gli atti di accertamento e di riscossione emessi dalle società di scopo di cui al precedente periodo sono da considerare legittimi in quanto emessi in luogo dell'aggiudicatario, comunque tenuto a garantire in solido l'adempimento di tutte le prestazioni erogate direttamente dalle predette società". (Nella fattispecie, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli ha disposto la rimessione degli atti alla Corte costituzionale prendendo atto che la Corte di cassazione, con ordinanza n. 7495/2025, ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale disposto dalla stessa Corte di Napoli proprio in base alla norma sopravvenuta).

Rif. normativi

L. n. 15/2025, art. 3, comma 14 septies
Cost., artt. 3, 25, 41, 76, 97, 111
CEDU, art. 6



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 7495 del 2025 (VEDI)

Anno pubbl.

2025

Red. S. De Matteis



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

LA PROROGA DEI TERMINI PER L'EMERGENZA COVID VALE ANCHE PER LE ANNUALITA' SUCCESSIVE

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Matera - Sezione 2,
Sentenza del 24/4/2025, n. 161/2025

Composizione

Pres. Sabbato – Est. Venezia

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 203 PRESCRIZIONE E DECADENZA - IN
GENERE

Emergenza COVID - Art. 67 d.l. n. 18/2020 - Sospensione dei termini per
le attività di accertamento - Effetti.

Massima

La sospensione di ottantacinque giorni dei termini di prescrizione e
decadenza per le attività di accertamento degli uffici degli enti
impositori prevista dall'art. 67 del d.l. n. 18/2020 (c.d. "Cura Italia"), si
applica non soltanto alle attività da compiersi entro l'arco temporale
previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività,
determinando - pure per gli accertamenti relativi alle annualità
successive al 2020 - uno spostamento in avanti del decorso dei termini
per la stessa durata della sospensione.

Rif. normativi

Art. 67 del d.l. 17/3/2020, n. 18

l. 24/4/2020, n. 27

Art. 157 del d.l. 19/5/2020, n. 34

l. 17/7/2020, n. 77

Art. 12 del d.lgs. 24/9/2015, n. 159

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 1, 15/1/2025, n. 960 (Rv. 673835 - 01) – CONF

Cass., Sez. 5, 30/6/2025, n. 17668 (Rv. 675166 - 01) – VEDI

Anno pubbl.

2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

ESCLUSO L'ACCOLLO CON COMPENSAZIONE NELLE OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE

- Sentenza del 27/01/2025, n. 3/80 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte
- Pres. Puccinelli
- Rel. Rinaldi

Composizione

ACCERTAMENTO – AVVISO DI ACCERTAMENTO – OBBLIGHI E SOGGETTI

Obbligazioni tributarie - Accollo – Compensazione con credito dell'accollante
- Impossibilità.

Massima

In tema di obbligazioni tributarie, nel caso di accollo del debito di imposta, avente valenza di accollo interno, il contribuente/soggetto passivo del rapporto tributario rimane obbligato nei confronti dell'amministrazione tributaria, con la conseguenza che la compensazione, fatte salve le limitate eccezioni previste specificamente da disposizioni normative *ad hoc*, trova applicazione solo per i debiti e crediti in essere tra i medesimi soggetti. (In motivazione la Corte ha ricordato che non è ammessa - anche in data antecedente al decreto-legge 265 ottobre 2019 n. 124 che ha introdotto un espresso divieto sul punto -, la compensazione del debito di imposta, oggetto di accollo, con crediti di imposta dell'accollante).

Rif. Normativi

- D. L. 26 ottobre 2019, n. 124;
- L. 19 dicembre 2019, n. 157, art. 1;
- Cod. civ. artt. 1268, comma 1;

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

- Cod. civ., art. 1272, comma 1;
- Cod. civ., art. 1273, comma 2;
- L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 8;
- D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, comma 1.

Conformità

- Sez. U, n. 28162 del 26/11/2008; Sez. 5, n. 9353 del 08/04/2024;
- Sez. 5, ord. n. 23934 del 05/09/2024; Sez. 5, ord. n. 3930 del 16/02/2025.

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ESTENSIBILITÀ DELLA SOSPENSIONE “COVID” A TUTTI I
TERMINI DI ACCERTAMENTO “IN CORSO” DURANTE TALE
PERIODO**

- Sentenza del 27/01/2025, n. 2/84 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte

Composizione

- Pres. Pisanu
- Rel. Pisanu

ACCERTAMENTO – AVVISO DI ACCERTAMENTO – TERMINI DI
DECADENZA

Obbligazioni tributarie - Accertamento - Disciplina emergenziale “Covid” –
Termini – Sospensione.

Massima

In tema di accertamento, la sospensione dei termini per l’attività degli uffici impositori prevista dall’art. 67 del decreto-legge n. 18 del 2020 (cd. *Cura Italia*), introdotta dalla disciplina emergenziale connessa alla pandemia da “COVID-19”, non riguarda i soli accertamenti giunti a scadenza nel periodo di sospensione stesso, in quanto la norma dispone la sospensione della decorrenza di tutti i “termini in corso”. Ne consegue che sono quindi prolungati di 85 giorni i termini di decadenza previsti per l’emissione degli avvisi di accertamento ed in corso nel periodo in questione. (In motivazione, la Corte ha ulteriormente affermato che la predetta sospensione è finalizzata a consentire all’amministrazione finanziaria un maggior lasso temporale per il compimento dei propri atti, sopperendo al rallentamento delle attività determinato dalle restrizioni imposte durante l’evento pandemico).

Rif. Normativi

- D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- L. 24 aprile 2020 n. 27, art. 67 comma 1.
- D. Lgs. 24 settembre 2015, n. 159, art. 12 commi 1 e 3.

Conformità

- Sez. 1, ord. n. 960 del 15/01/2025.

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**E' DELEGA DI FIRMA E NON DI FUNZIONI QUELLA
RELATIVA ALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'AVVISO DI
ACCERTAMENTO TRIBUTARIO**

- Sentenza del 28/01/2025, n. 3/94 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte

Composizione

- Pres. Puccinelli
- Rel. Puccinelli

AVVISO DI ACCERTAMENTO – FORMA

Obbligazioni tributarie - Accertamento – Avviso di accertamento –
Sottoscrizione - Delega di firma.

Massima

In tema di accertamento tributario, la delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ad un funzionario diverso da quello istituzionalmente competente *ex art. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973* ha natura di delega di firma - e non di funzioni - poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l'atto firmato dal delegato imputabile all'organo delegante.

Rif. Normativi

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42.

Conformità

- Sez. 6 - 5, ord. n. 28850 del 08/11/2019;
- Sez. 5, n. 11013 del 19/04/2019.

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Anno pubb. - 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**OBBLIGATORIO COMUNICARE PREVENTIVAMENTE GLI ESITI
DELL'ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE PER EMETTERE LA
CARTELLA RELATIVA A REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE
SEPARATA**

- Sentenza del 14/01/2025, n. 19/111 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Borgonovo
- Rel. D'Urso

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 002 ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN
GENERE (NOZIONE)

Controllo automatizzato *ex art. 36-bis* del d.P.R. n. 600 del 1973 - Cartella di pagamento - Previa comunicazione di liquidazione - Obbligatorietà - Omissione - Nullità.

Massima

In tema di controlli automatizzati delle dichiarazioni tributarie, la cartella di pagamento relativa a redditi soggetti a tassazione separata deve essere preceduta da apposita comunicazione da parte dell'Amministrazione finanziaria dell'esito dell'attività di liquidazione, indipendentemente dalla ricorrenza, o meno, di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. (In applicazione di tale principio, in materia di trattamento di fine rapporto, la Corte ha confermato la sentenza di primo grado di annullamento delle cartelle impugnate, in quanto, trattandosi di tributo non autoliquidato dal contribuente, la preventiva comunicazione rappresenta elemento indispensabile per la quantificazione del debito di imposta).

Rif. Normativi

- d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 *bis*

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

- L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5
- L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, co. 412

Conformità

- Cass. civ, Sez. 5, n. 7291 del 16/03/2020
- Cass. civ, Sez. 5, n. 18398 del 12/07/2018
- Cass. civ, Sez. 6, n. 12927 del 22/06/2016
- Cass. civ, Sez. 6, n. 11000 del 20/05/2014

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**INSUFFICIENTE UNA SOLA FATTURA DI ACQUISTO DA
SOGGETTO INDIPENDENTE PER PROVARE LA VIOLAZIONE DEL
VALORE NORMALE DI MERCATO NEL *TRANSFER PRICING*.**

- Sentenza del 31/01/2025, n. 4/372 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.

Composizione

- Pres. Servetti
- Rel. Bonomi

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 519 DETERMINAZIONE - IN
GENERE - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE
(I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) –
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETA' - DETERMINAZIONE –
Transfer pricing – Valore normale di mercato – Onere della prova –
amministrazione – Metodo CUP - Singola operazione indipendente –
Insufficienza.

Massima

In materia di *transfer pricing*, spetta all'Amministrazione finanziaria provare che la determinazione dei prezzi tra imprese collegate sia avvenuta ad un prezzo difforme da quello normale, mentre grava sul contribuente l'onere di dimostrare che le transazioni hanno rispettato valori ordinari di mercato. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che una sola fattura di acquisto di modesto importo da parte della controllata presso soggetto indipendente, avvenuta ad un prezzo più basso rispetto a quanto praticato infragruppo, non fosse sufficiente per una attendibile valutazione secondo il metodo del CUP, c.d. confronto del prezzo, essendo ignote le condizioni contrattuali praticate).



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 9 comma 3
- d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 110 comma 7
- D.L. 31/05/2010, n. 78, art. 26

Conformità

- Cass. civ., Sez. 5, n. 19512 del 16/07/2024
- Cass. civ., Sez. 5, n. 10499 del 18/04/2024

Anno pubb.

- 2025

OBBLIGATORIA LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA AL CONTRIBUENTE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE SU REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

- Sentenza del 19/05/2025, n. 1305 della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia
- Pres. Evangelista
- Rel. Vicini

Composizione

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 002 ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE) - TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN GENERE (NOZIONE)

Redditi soggetti a tassazione separata indicati in dichiarazione – Immediata iscrizione a ruolo ed invio della cartella – Esclusione - Invio di preventiva comunicazione di liquidazione al contribuente – Necessità – Fattispecie: tassazione di plusvalenze indicate dal contribuente nella dichiarazione fiscale.

Massima

In materia di redditi soggetti a tassazione separata ai sensi dell'art. 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 412, l'Ufficio è tenuto a comunicare preventivamente al contribuente, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l'esito dell'attività di liquidazione dell'imposta, indipendentemente dalla ricorrenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che, in mancanza di tale comunicazione, l'iscrizione a ruolo è nulla e non può essere emessa cartella, trattandosi di imposta non autoliquidata, per la quale la previa comunicazione è indispensabile ai fini della quantificazione).

Rif. Normativi

- L. 30 dicembre 2004, n. 412, art. 1 comma 412
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
- L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6

Conformi

- Cass., Sez. 5, n. 7291 del 16/03/2020
- Cass., Sez. 5, n. 18398 del 12/07/2018
- Cass., Sez. 5, n. 12927 del 22/06/2016

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**INAPPLICABILE LA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ DI COMODO
ALLE SOCIETÀ IN PERDITA PER CRISI DEL SETTORE**

- Sentenza del 25/03/2025, n. 269 - Corte di Giustizia Tributaria di
secondo grado dell'Emilia-Romagna
- Pres. Aiello
- Rel. Aiello

Composizione

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 370 ACCERTAMENTI E
CONTROLLI - IN GENERE - TRIBUTI ERARIALI DIRETTI -
ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI
POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E
CONTROLLI - IN GENERE - SOCIETÀ DI COMODO

Società in perdita per crisi del settore – Disciplina delle società di comodo –
Applicabilità – Esclusione.

Massima

È inapplicabile la disciplina delle società di comodo alle aziende che, trovandosi in perdita a causa di una crisi del settore specifico in cui operano e avendo documentato sia l'effettivo svolgimento dell'attività economica, sia la situazione di crisi, non possono essere assoggettate alle presunzioni e ai criteri automatici di determinazione del reddito previsti dall'art. 30, comma 4-bis, della legge n. 724/1994. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che, in tali casi, l'Ufficio deve eventualmente accertare il reddito secondo le regole ordinarie di determinazione del reddito d'impresa e non secondo quelle previste per le società non operative).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- L. 23/12/1994, n. 724, art. 30

Conformità

- Cass., sez. V, ord. n. 13336 del 16/5/2023

- Cass., sez. V, ord. n. 9339 del 5/4/2023

- Cass., sez. V, ord. n. 4946 del 24/2/2021

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**RILEVANZA TIPOLOGICA DELLE CARATTERISTICHE
DELL'IMMOBILE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DELLA CLASSE
CATASTALE**

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, Sez. V., Sentenza
del 07/03/2025, n. 295

Composizione

Raiola Ida (Pres.) – Mondera Acheropita Rosaria (Rel.) – Francesca Ceroni

**177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 016 ACCERTAMENTO
CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE**

Attribuzione della classe catastale – Caratteristiche dell'immobile –
Caratteristiche intrinseche e oggettive – Irrilevanza delle situazioni contingenti



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

In tema di classificazione catastale degli immobili, le caratteristiche di un immobile, che portano ad attribuire allo stesso una particolare classe catastale, devono essere oggettive ed “intrinseche” al bene e non essere variabili, sulla base di circostanze aleatorie e mutevoli (Fattispecie nella quale è stata ritenuta illegittima l’attribuzione da parte dell’Agenzia delle Entrate della classe catastale A/8, in luogo della classe A2, proposta in sede di DOCFA dal contribuente, in ragione del potenziale uso, anche da parte degli utilizzatori dei due appartamenti civili, del grande parco della villa padronale, laddove tale potenzialità d’uso, lungi dall’avere carattere di stabilità, dipendeva unicamente dal fatto che, in maniera contingente, la titolarità di tutti i beni in trattazione apparteneva ad un unico soggetto).

Rif. normativi

d.p.r. 1 dicembre 1949, n. 1142, l. 26 febbraio 1994, n.133; d.l. 20 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, in l. 26 febbraio 1994 n. 133

Conformità

Cass. civ., 08/04/2024, n.9358; Id., 16/10/2023, n. 28742, Id., 15/09/2022, n. 27189; Id., 26/10/2021, n. 30060

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**PER LA LEGITTIMITÀ DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO
FONDATO SUL PVC È NECESSARIO CHE TALE ATTO SIA
PRODOTTO IN GIUDIZIO**

Composizione

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Roma, sez. 10, Sentenza n. 331 del 13 gennaio 2025

Pres. Tafuro, Est. Leone

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 003 AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN
GENERE

**Avviso di accertamento – Richiamo al processo verbale di constatazione –
Difetto di motivazione – Insussistenza - Successiva mancata produzione in
giudizio del PVC – Pretesa Tributaria – Illegittimità.**

Massima

L'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione anche quando fa riferimento ad un processo verbale di constatazione precedentemente reso noto al contribuente, ma non è sufficiente a dare dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa tributaria in assenza della produzione in giudizio del PVC richiamato.

Rif. normativi

Legge 27 luglio 2002, n. 212, art. 7

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n.546, art.7, comma 5bis

Legge 31 agosto 2022, n. 130, art 6.

Cod. Civ., art.2697

Conformità

Cass. Sesz. Trib. N. 29878 del 22.7.2020, dep. 30.12.2020

Anno pubb.

2025

Roma, 29 marzo 2025

Redattore: Cons. Molino



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**COMPETENZA DELLA DIREZIONE REGIONALE DELL'AGENZIA
DELLE ENTRATE PER RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI PER
VISTO DI CONFORMITÀ O ASSEVERAZIONI INFEDELI**

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio – Sez. 15[^] - Sentenza
del 20/03/2025, n.1872

Composizione

Fraioli Fernanda (Pres.) – Chianura Pietro Vito (Rel.) – Buccaro Alfredo

177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 052 AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA
- IN GENERE

Dichiarazione dei redditi - Rilascio visto conformità o asseverazione –
Responsabilità – Competenza per l'iscrizione a ruolo – Individuazione.

Massima

La competenza per l'iscrizione a ruolo nei confronti dei soggetti che rilasciano
il visto di conformità o l'asseverazione infedeli relativamente alla dichiarazione
dei redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 d.m. Finanze 31 maggio
1999 n. 164, appartiene alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate
individuata in ragione del domicilio fiscale del trasgressore e non può essere
derogata, a pena di illegittimità.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi art. 39 d.lgs. 9 luglio 1997 n.241; art. 13 d.m. Finanze 31 maggio 1999 n. 164

Conformità Cass. civ., sez. trib., 15 novembre 2017, n. 27065; Cass. civ. sez. trib., 2 maggio 2024, n.11790

Anno pubbl. 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**TRIBUTI LOCALI: DECADENZA DALLA POTESTÀ DI
ACCERTAMENTO E DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

Corte di Giustizia di II Grado del Lazio - Sentenza del 26/03/2025, n. 2016

Composizione

Liotta Marcello (Pres.) – Frattarolo Francesca Maria (Rel.) – Monaca
Giovanni

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI)

Potestà di accertamento – Rettifica – Contestazione – Irrogazione di sanzioni

– Termine di decadenza – Individuazione - Fattispecie

Massima

In tema di tributi locali, gli enti impositori, ai sensi dell'art.1, comma 161, l. 27 dicembre 2006 n. 296, devono procedere alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, a pena di decadenza, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, entro il quale devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. (Fattispecie in tema di I.M.U.)

Rif. normativi

art.1, comma 161, l. 27 dicembre 2006 n. 296 - artt. 16 e 17 del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni

Conformità

Cass., sez. V, 25/01/2023, n. 2321 – Cass., sez. VI, 02/11/2028, n. 28043



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubb. 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**INUTILIZZABILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE
INGIUSTIFICATAMENTE NON PRODOTTA IN SEDE DI
CONTRADDITTORIO AMMINISTRATIVO**

Sentenza del 06/03/2025, n. 2046 (dep. 26/03/2025)

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 2.

Composizione

Pres. Lunerti, Est. Baldovini

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 002 ACCERTAMENTO TRIBUTARIO -
IN GENERE

Art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Omessa esibizione dei documenti in sede amministrativa - Inutilizzabilità in sede contenziosa - Condizioni - Irrilevanza di un comportamento colposo.

Massima

Il divieto di utilizzo in sede giudiziaria di documenti non esibiti in sede amministrativa, previsto ex art. 52, comma 5, d.P.R. n. 633 del 1972, opera anche nei casi in cui il contribuente li sottragga all'accertamento per errore non scusabile, di diritto o di fatto, dovuto a dimenticanza, disattenzione, o carenze organizzative ed amministrative (In applicazione del principio, la Corte di secondo grado del Lazio ha ritenuto la totale inutilizzabilità probatoria della documentazione addotta a giustificazione delle movimentazioni finanziarie riprese a tassazione, in quanto documentazione prodotta solo in corso di causa dalla contribuente appellata e non fornita in sede di contraddittorio amministrativo per la dichiarata difficoltà di reperirla).

Rif. normativi

D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 5

D.P.R., n. 600 del 1973, art. 32

Conformità

Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 4662 del 21/02/2024, Rv. 670369 - 01)

Anno pubb.

2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Assegnazione di diversa rendita catastale a seguito di procedura Docfa: l'allegazione della perizia di stima soddisfa l'obbligo di motivazione sui valori attribuiti all'immobile

Sentenza del 04/03/2025, n. 2047 (dep. 26/03/2025)

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 4

Composizione

Pres. Birritteri, Est. Molino

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 016 ACCERTAMENTO CATASTALE
(CATASTO) - IN GENERE

Provvedimento di classamento - Motivazione - Contenuto - Fattispecie.

Massima

Il richiamo - contenuto nell'atto di accertamento conseguente alla cd. procedura DOCFA - alla allegata perizia di stima sintetica permette al contribuente di esercitare il proprio diritto di difesa, consentendogli una contestazione specifica dei criteri di valutazione ivi indicati; inoltre, nel caso in cui l'originario avviso di accertamento sia annullato e sostituito con uno successivo, la mancata riproduzione nel secondo del corpo motivazionale del precedente non ne determina l'illegittimità allorquando risulti evidente che il nuovo avviso deve essere considerato in unione necessaria con il primo avviso che ne costituisce l'antecedente giuridico causale. (Fattispecie in cui la Corte territoriale ha ritenuto che l'annullamento del primo atto aveva la funzione di comunicare al contribuente che solo quello sostitutivo, emesso in autotutela, era destinato ad esplicitare nei suoi confronti gli effetti di legge quanto alla nuova determinazione della rendita, ricalcolata a seguito di un ricontrollo delle superfici ma fermi restando i valori unitari espressi nel primo avviso, la cui motivazione integrava evidentemente quella del provvedimento impugnato).

Rif. normativi

Legge 07/08/1990, n. 241, art.3

Legge 27/07/2000, n. 212, art. 7

D.L. 23/01/1993, n. 16, art.2

Legge 24/03/1993, n. 75

DM Finanze 19/04/1994 n. 701



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif.

Vedi Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12389 del 21/05/2018, Rv. 648518 – 01;

giurisprudenziali

Sez. 5, Ordinanza n. 29754 del 19/11/2024, Rv. 673082 – 01.

Anno pubb.

2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

CRITERI DI STIMA NEL CLASSAMENTO DEGLI IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE

Sentenza del 04/03/2025, n. 2050 (dep. 26/03/2025)
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 4

Composizione

Pres. Birritteri, Est. Molino

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 016 ACCERTAMENTO CATASTALE
(CATASTO) - IN GENERE
Classamento - Procedura DOCFA - Beni con destinazione speciale -
Criteri di stima - Modalità di calcolo.

Massima

In tema di classamento di immobili con destinazione speciale e censiti nei gruppi D ed E, l'accertamento della rendita catastale, proposta dal contribuente mediante una dichiarazione di variazione catastale con la procedura DOCFA, avviene con stima che può utilizzare anche un procedimento indiretto che individua il valore del capitale fondiario, costituito dal valore di mercato dell'immobile, o il valore di costo di ricostruzione, tenendo conto, in quest'ultimo caso, di un adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unità immobiliari; inoltre, in assenza - nel listino ufficiale della Borsa Immobiliare del periodo - di valori immobiliari direttamente concernenti tali immobili situati nella zona di ubicazione del cespite, ragionevole e legittimo è il riferimento ai valori relativi allo stesso tipo di immobili siti nella zona immediatamente confinante, allorquando non vi siano elementi che, in senso contrario, segnalino una qualche apprezzabile diversità ai fini della stima.

Rif. normativi

Regio Decreto Legge 13/04/1939, n. 652 art. 10
Legge 11/08/1939, n. 1249
DM Finanze 19/04/1994 n. 701
DPR 01/12/1949 n. 1142, art.8

Rif.

Conf. Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 33799 del 21/12/2024, Rv. 673185 – 01.

giurisprudenziali

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**EFFICACIA PROBATORIA DEL PROCESSO VERBALE DI
CONSTATAZIONE E ONERE DI CONTESTAZIONE DEL
CONTRIBUENTE**

Corte di Giustizia di primo grado del Lazio – Sez. VII - Sentenza del
21/02/2025, n. 2366

Composizione

Di Ruberto Raffaele (Pres.) – Leone Margherita Maria (Rel.) – Garri
Guglielmo

177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 002 ACCERTAMENTO TRIBUTARIO -
IN GENERE (NOZIONE)

Accertamento tributario – Processo verbale di constatazione – Triplice livello
di efficacia – Fattispecie

Massima

In tema di accertamento tributario, il processo verbale di constatazione ha un valore probatorio diverso a seconda della natura dei fatti da esso attestati: a) ha fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che ha conosciuto senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale e quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale o alle dichiarazioni a lui rese; b) fa fede fino a prova contraria quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi ed anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi; c) è comunque un elemento di prova in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, che il giudice in ogni caso valuta, in concorso con gli altri elementi, e disattende solo in caso di sua motivata



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, considerata la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore. (Fattispecie in tema di tassazione consolidata di gruppo, in relazione alla quale si procede alla determinazione del reddito complessivo IRES per tutte le società partecipanti del gruppo, rappresentato dalla somma algebrica delle singole basi imponibili che risultano dalle rispettive dichiarazioni dei redditi).

<u>Rif. normativi</u>	Art. 2700 c.c.
<u>Conformità</u>	Cass., sez. V 05/07/2024 n. 1840 - Cass., sez. V, 05/10/2018, n. 24461
<u>Anno pubb.</u>	2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

RICLASSAMENTO E OBBLIGO DI MOTIVAZIONE

Sentenza del 10/04/2025, dep. 22/04/2025, n. 2610/2025

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 14.

Pres. Greco, Est. Brigante

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 016 ACCERTAMENTO CATASTALE
(CATASTO) - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) -
TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE
(CATASTO) - IN GENERE - Revisione del classamento di un immobile
urbano su iniziativa dell'amministrazione comunale - Art. 1, comma 335,
della l. n. 311 del 2004 - Procedura - Presupposti - Onere motivazionale
dell'Amministrazione - Fattispecie

Massima

In tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi dell'art. 1, comma 335, della l. n. 311 del 2004 soddisfa l'obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dall'art. 8 del d.P.R. n. 138 del 1998 (quali la qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere "ex ante" le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in una operazione di riclassificazione a carattere diffuso. (In applicazione del principio, la Corte territoriale ha annullato – per difetto di motivazione - un avviso di accertamento catastale contenente la rettifica del classamento di un immobile, determinata prioritariamente sulla base della posizione dell'unità immobiliare all'interno della zona censuaria e della microzona, nonché della migliorata qualità di tale contesto urbano che ne aveva determinato un diverso apprezzamento sul mercato immobiliare).

Rif. normativi

Legge 30.12.2004, n. 311, art. 1 comma 335

Rif.

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 9035 del 04/04/2024 (Rv. 671055 - 01)

giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 9278 del 08/04/2025 (Rv. 674741 – 01)

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ACCERTAMENTO INDUTTIVO ED OBBLIGO DI
DETERMINAZIONE DEI COSTI**

Sentenza del 24/02/2025, dep. 22/04/2025, n. 2611/2025
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 5.
Pres. Est. Reali

Composizione

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 371 ACCERTAMENTO D'UFFICIO

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI
REDDITI - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - ACCERTAMENTO D'UFFICIO
- Omessa presentazione della dichiarazione - Accertamento d'ufficio -
Criteri - Determinazione dei costi - Necessità – Fattispecie.

Massima

Nel caso di omessa dichiarazione da parte del contribuente, l'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 (cd. accertamento d'ufficio), può ricorrere a presunzioni cd. “supersemplici”, anche prive, cioè, dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, che comportano l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, ma deve, comunque, determinare, sia pure induttivamente, i costi relativi ai maggiori ricavi accertati. (Fattispecie relativa a reddito derivante da attività di carattere preminentemente intellettuale, nella quale la Corte territoriale, pur ribadendo il principio di diritto, ha tuttavia rigettato il motivo di appello del contribuente, osservando come né durante l'accertamento, né in sede contenziosa, era emerso o - comunque - era stato anche solo indicato dal contribuente medesimo un qualche criterio presuntivo in base al quale poter computare i costi da questi sostenuti).

Rif. normativi

Cost., art. 53

Rif.

DPR 29/09/1973 n. 600 artt.38, 39, 41

giurisprudenziali

Cass, Sez. 5, Ordinanza n. 2581 del 04/02/2021. Rv. 660477 – 01

Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26748 del 23/10/2018. Rv. 651111 – 01.

Cass. Sez. 5, Sentenza n. 1506 del 20/01/2017. Rv. 642453 - 01

Anno pubb.

2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

I.C.I.: CONTENUTO MINIMO DELLA MOTIVAZIONE DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 18[^], 8 maggio
2025, n. 2924

Composizione

Clemente Antonio (Presidente) – Aquino Vincenzo (Relatore) – Lello Massimo
(Giudice)

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) – 340
TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972

I.C.I. – Accertamento – Obbligo di motivazione – Contenuto - Fattispecie

Massima

In tema di imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), l'obbligo di motivazione dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in condizione di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'*an* ed il *quantum*. (In motivazione è stato precisato che il requisito motivazionale richiede, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa).

Rif. normativi

art. 11 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Cass. civ., sez. 5[^], ord. 9 ottobre 2024; Cass. civ., sez. 5[^], 8 novembre 2017 n.
26431; Cass. civ., 5 novembre 2004, n. 21571

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**FORMALITÀ DI COMPLETAMENTO DELLA NOTIFICA IN CASO DI
INDIRIZZO P.E.C. NON VALIDO O INATTIVO**

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 16[^], sentenza del
giorno 08/05/2025, n. 2940

Composizione

Lentini Anna Maria (Presidente) – Pieroni Marco (Relatore) – Caputi Gaetano
(Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 007 NOTIFICA

Notificazione a mezzo p.e.c. di atto impositivo – Indirizzo non valido o inattivo
- Completamento della notificazione - Formalità - Secondo invio dell'atto –
Esclusione - Ragioni

Massima

In caso di notifica a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.), ai sensi dell'art.
60 del d.P.R. n. 600/1973, ove l'indirizzo risulti non valido o inattivo, le
formalità di completamento della notifica dell'avviso (mediante deposito
telematico dell'atto presso "Info Camere" ed invio di raccomandata) non
devono essere precedute da un secondo invio dell'atto via p.e.c., essendo tale
formalità riservata al solo caso in cui la notifica non si sia potuta eseguire perché
la relativa casella risultava satura al primo tentativo.

Rif. normativi

art.60 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600

Conformità

Cass. civ., sez. 5[^], 13 febbraio 2025, n. 3703; Cass. civ., sez. trib., 22 gennaio
2025, n. 1621

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubb. 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**CLASSAMENTO CATASTALE A SEGUITO DI DOCFA: ONERE
MOTIVAZIONALE A CARICO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 2^a, sentenza del
giorno 09/05/2025, n. 2950

Composizione

Liotta Marcello (Presidente) – Baldovini Paola (Relatore) – Frattarolo
Francesca Maria (Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 016 ACCERTAMENTO CATASTALE
(CATASTO) – IN GENERE

Catasto terreni e fabbricati (Agenzia del territorio) - Rendita catastale -
Attribuzione a seguito di procedura DOCFA - Motivazione – Contenuto –
Ragioni.

Massima

In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale
avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, quando gli elementi di fatto
indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio, l'obbligo di
motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati
oggettivi e della classe attribuita, dovendo invece la motivazione essere più
approfondita ove vi sia una diversa valutazione di detti elementi, al fine di
consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente.

Rif. normativi

d.m. 19 aprile 1994 n.701; l. 24 marzo 1993 n.75



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Cass. civ., sez. trib., 16 marzo 2025, n. 7009; Cass. civ., sez. 5[^], ord. 19
novembre 2024, n. 29754; Cass. civ., sez. 6[^], 7 dicembre 2018, n. 31809

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**LEGITTIMA LA MOTIVAZIONE *PER RELATIONEM* DELL'AVVISO
DI ACCERTAMENTO**

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 2^a, sentenza del 9
maggio 2025, n. 2958

Composizione

Liotta Marcello (Presidente) – Baldovini Paola (Relatore) – Frattarolo
Francesca Maria (Giudice)

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)
– 389 MOTIVAZIONE

Imposta valore aggiunto (Iva) - Accertamento - Motivazione - Contenuto -
Richiamo agli atti della Guardia di Finanza – Legittimità - Fondamento

Massima

In tema di accertamento Iva, la motivazione *per relationem*, con rinvio alle
conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza, non è
illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli
elementi da quella acquisiti, atteso che l'Ufficio, condividendone le conclusioni,
ha inteso realizzare un'economia di scrittura che non arreca alcun pregiudizio
al corretto svolgimento del contraddittorio né al contribuente, cui quegli
elementi sono già noti.

Rif. normativi

art. 7, l. 27 luglio 2000 n.212;



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Cass. civ., sez. trib., 25 marzo 2025, n.7908; Cass. civ., sez. trib., 12 febbraio 2025, n. 3610; Cass. civ., sez. trib., 24 gennaio 2025, n.1755.

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ACCERTAMENTO TRIBUTARIO E OBBLIGO DI MOTIVAZIONE: FATTISPECIE IN
TEMA DI IMPOSTA REGIONALE SULLE EMISSIONI SONORE DEGLI
AEROMOBILI**

Composizione	Sentenza del 21.05.2025, dep. 4.9.2025, n. 5431/2025 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 12. Pres. Filocamo, Est. Piccirilli. 177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 003 AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
	TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - Avviso di accertamento - Motivazione - Obbligo di allegazione di atti - Condizioni – Fattispecie.
Massima	Quando la motivazione dell'avviso di accertamento faccia riferimento ad un atto non conosciuto o conoscibile da parte del contribuente, l'Ufficio, a pena di nullità per violazione dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, ha l'onere di allegare quest'ultimo all'atto impositivo o, alternativamente, di riprodurne ivi il contenuto essenziale. [Fattispecie di avvisi di liquidazione di Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili (IRESA) in cui, in applicazione del principio, la Corte territoriale ha, nell'accogliere le ragioni della società contribuente, osservato che gli avvisi in questione si limitavano a richiamare la norma regionale e ad esporre la data di emissione, il periodo di riferimento, lo scalo, l'importo da versare e le condizioni di pagamento, senza esplicitare la modalità di calcolo utilizzata e senza allegare le note (nemmeno depositate in sede di contenzioso) dalle quali evincere gli atterraggi e i decolli effettuati nel periodo oggetto di accertamento e le conseguente modalità di calcolo dell'imposta].
Rif. normativi	Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 7. Legge Reg. Lazio, 29.04.2013, n. 2. art. 5
Rif. giurisprudenziali	Vedi Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 24417 del 05/10/2018 (Rv. 650525 - 01) Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 11283 del 07/04/2022 (Rv. 664341 - 01) Cass., Sez. 5 - , Sentenza n. 33327 del 29/11/2023 (Rv. 669568 - 01) Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 16625 del 21/06/2025 (Rv. 675144 - 01)
Anno pubb.	2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**RESPONSABILITÀ DEL CAF PER VISTO DI CONFORMITÀ
INFEDELE: QUAL È L'UFFICIO COMPETENTE PER
L'ISCRIZIONE A RUOLO?**

Sentenza del 16.7.2025, dep. 11.9.2025, n. 5458/2025

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 17.

Composizione

Pres. Sessa, Est. Ajello

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 383 RETTIFICA DELLE
DICHIARAZIONI

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE
SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) -
ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE
DICHIARAZIONI - Responsabilità dei soggetti che rilasciano il visto di
conformità - Art. 39, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 241 del 1997 - Funzione
anche punitiva - Competenza all'iscrizione a ruolo - Direzione regionale
dell'Agenzia delle entrate - Sussistenza - Derogabilità - Esclusione -
Fattispecie.

Massima

La responsabilità - prevista dall'art. 39, co. 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs.
n. 241/1997, vigente *ratione temporis* - dei soggetti che rilasciano il visto di
conformità o l'asseverazione infedeli relativamente alla dichiarazione dei
redditi presentata con le modalità di cui all'art. 13 d.m. n. 164/1999, ha una
funzione anche punitiva, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 39, co.2,
d.lgs. n. 241/1997, la competenza all'iscrizione a ruolo, nei confronti dei
medesimi soggetti, di una somma pari all'importo dell'imposta, della sanzione
e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, appartiene alla
direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate individuata in ragione del
domicilio fiscale del trasgressore e non può essere derogata, pena
l'illegittimità dell'atto compiuto in violazione di tale attribuzione. (Fattispecie
di ruolo emesso nei confronti di un Centro di Assistenza Fiscale, relativo al
visto di conformità apposto sulla dichiarazione Irpef di un contribuente
assistito, in cui la Corte territoriale ha rilevato la nullità del ruolo, in quanto
formato dalla Direzione Provinciale della AdE competente a svolgere il
controllo formale della dichiarazione, anziché dalla Direzione Regionale
individuata sulla base del domicilio fiscale del Responsabile del CAF).

Rif. normativi

DM Finanze 31/05/1999 all. 164 art. 13

Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 39 com. 1

Decreto Legisl. 09/07/1997 num. 241 art. 39 com. 2

Rif.

Conf.

giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11660 del 30/04/2024 (Rv. 671070 - 01)

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

DIVIDENDI A FONDI PENSIONE ESTERI: LEGITTIMO IL RIMBORSO DELLE RITENUTE

Sentenza del 20.2.2025, dep. 14.4.2025, n. 218/2025
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, sez. 1.
Pres. Est. Block
178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 416 DIVIDENDI

Composizione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - RITENUTE ALLA FONTE - DIVIDENDI - Ritenuta d'imposta sui dividendi - Utili corrisposti ai fondi pensione stranieri - Diversità di trattamento fiscale - Violazione della libertà di circolazione dei capitali - Sussistenza - Fattispecie.

Massima

E' legittimo il rimborso integrale delle ritenute subite da fondi pensione stranieri sui dividendi percepiti da società italiane, in quanto le norme domestiche che riservano un trattamento fiscale di sfavore verso gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) esteri, anche extra-UE, percettori di dividendi, violano la libertà di circolazione dei capitali ai sensi dell'articolo 63 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. (Fattispecie di fondo pensione israeliano che aveva percepito dividendi da società italiane negli anni 2017 e 2018, subendo ritenute alla fonte, in cui la CGT di secondo grado, confermando integralmente la decisione di primo grado che aveva riconosciuto il diritto al rimborso totale delle ritenute, ha ritenuto l'inapplicabilità della normativa domestica che prevede la ritenuta del 26% per i soggetti non residenti).

Rif. normativi

DPR 29 settembre 1973, n. 600, art.27

Rif.

Vedi:

giurisprudenziali

CGUE, Sentenza del 17 marzo 2022

Anno pubbl.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ONERI MOTIVAZIONALI SEMPLIFICATI PER L'AVVISO DI ACCERTAMENTO
RELATIVO A TRIBUTI LOCALI**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
8, sentenza del 29/7/2025, n. 5424/2025.

Composizione

Pres. Montagna e Rel. Criscuolo.

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI,
REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA
RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972.

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali posteriori
alla riforma tributaria del 1972 - Motivazione semplificata dell'atto
impositivo - Sufficienza - Ulteriori informazioni - Necessità - Esclusione.

Massima

In tema di tributi locali, gli oneri motivazionali per la redazione
dell'avviso di accertamento sono semplificati, con la conseguenza che è
sufficiente indicare in ciascun atto impositivo soltanto la corretta
identificazione del tributo richiesto, l'immobile gravato e i criteri di
calcolo dell'imposta.

Rif. normativi

Art. 7 della l. n. 212/2000.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 730 in data 11/1/2025 (CONF).

Anno pubbl.

2025.

Redattore Antonio Negro



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**SOSPENSIONE DEI TERMINI ESTESA ANCHE ALLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO
E RISCOSSIONE**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
1, sentenza del 4/9/2025, n. 5785/2025.

Composizione

Pres. Cilenti e Rel. Nuzzi.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN
GENERE.

Tributi (in generale) - Definizione degli adempimenti e dei versamenti
tributari - Sospensione ex art. 68 del d.l. n. 18/2020, conv. con modif.
dalla l. n. 27/2020 – Applicazione anche dei termini di prescrizione e
decadenza ex art. 12 del d.lgs. n. 159/2012 - Sussistenza.

Massima

In tema di agevolazioni tributarie, la sospensione dei termini per
effettuare gli adempimenti e i versamenti tributari, così come prevista
dall'art. 68 del d.l. n. 18/2020, conv. con l. n. 27/2020, si applica, atteso
l'espresso richiamo all'art. 12 del d.lgs. n. 159/2015, anche ai termini di
prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo,
accertamento, contenzioso e riscossione da parte degli enti impositori e
degli agenti della riscossione. (Nel caso di specie, il giudice di merito ha
ritenuto che il termine entro il quale dovevano essere notificati gli atti di
riscossione con scadenza al 31 dicembre 2020 era stato prorogato al 31
dicembre 2023).

Rif. normativi

Art. 68 del d.l. n. 18/2020, conv. con l. n. 27/2020
Art. 12 del d.lgs. n. 159/2015.

Rif. Giurisprudenziali

Anno pubbl.

2025.

Redattore Antonio Negro



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**SPECIFICITÀ E ANALITICITÀ DELL'ONERE DELLA PROVA
IN CAPO AL CONTRIBUENTE PER LA CONTESTAZIONE
DELL'ACCERTAMENTO INDUTTIVO**

Sentenza del 17 dicembre 2024, n. 101 (dep. 07/01/2025) - Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. II

Composizione

Petrucci Luigi (Presidente)

Mogavero Nicola (Relatore)

Giorgianni Angelo (Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 050 ACCERTAMENTO INDUTTIVO O
SINTETICO

Accertamento induttivo - Onere della prova - Inversione della prova sul
contribuente – Necessità di prova specifica e analitica

Massima

In tema di accertamento induttivo, l'Ufficio - ai fini della quantificazione dei maggiori ricavi - può utilizzare qualsiasi elemento probatorio, avvalendosi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, con la precisazione che tale tipo di accertamento comporta in capo al contribuente l'onere di provare rigorosamente i fatti modificativi della pretesa tributaria mediante allegazione degli elementi reddituali in grado di incidere negativamente su di essa, senza che l'apprezzamento discrezionale del giudice possa sostituirsi a quello dell'Amministrazione finanziaria. (In motivazione la Corte ha specificato che una corretta metodologia di accertamento induttivo può partire dalla rilevazione di giacenze inventariali con conseguente quantificazione di maggiori ricavi e redditi in ragione della percentuale di



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

ricarico media ammessa dallo stesso contribuente, il quale, ove deduca il minore ricarico nei periodi di vendite promozionali e di fine stagione, deve fornire puntuale dimostrazione documentale di siffatte circostanze, al fine di contestare la metodologia seguita dall'Ufficio impositore).

Rif. normativi Art. 39, comma 2, DPR 600/1973; art. 55 DPR 633/1972

Conformità

Anno pubb. 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE DELLA
COMUNICAZIONE EX ART. 36 DPR 600/1973 PER LA SUA
NATURA DI ATTO ENDOPROCEDIMENTALE NON
AUTORITATIVO**

Sentenza n. 1757 del 25 febbraio 2025 (dep. 05/03/2025) - Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. II

Composizione

Petrucchi Luigi (Presidente)

Mogavero Nicola (Relatore)

Giorgianni Angelo (Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 002 ACCERTAMENTO TRIBUTARIO -
IN GENERE (NOZIONE)

Non impugnabilità della comunicazione ex art. 36 ter DPR 600/1973 – Atto
endoprocedimentale e non autoritativo – Conseguenze.

Massima

Non rientra tra gli atti impugnabili di cui all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 la
comunicazione di irregolarità emessa ex art. 36-ter del d.p.r. 600/1973 a seguito
di controllo formale della dichiarazione, poiché essa concretizza un atto
endoprocedimentale, che non esprime una volontà impositiva definitiva ma
ancora *in itinere* e, dunque, non ha natura provvedimento di atto idoneo - in
connotazione di autosufficienza - a modificare unilateralmente ed
autoritativamente la sfera giuridica e patrimoniale del destinatario.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi Art. 19 d.lgs. 546/1992; art. 36 ter DPR 600/1973

Conformità

Anno pubb. 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IL PAGAMENTO TRACCIABILE DI COMPENSI PER INCARICHI
MAI ESEGUITI NON PROVA L'EFFETTIVITÀ DELL'OPERAZIONE**

Sentenza del 30 maggio 2025, n. 690 del 2025 (dep. 03/06/2025) - Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. I

Composizione

Di Pietro Giuseppe (Presidente)

Latti Franco (Relatore)

Murino Antonella (Giudice)

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)
- 378 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE

Indebita detrazione di fatture per operazioni inesistenti - Contestazioni
dell'Ufficio sulla base di riscontri indiziari - Prova contraria - Onere a carico del
contribuente - Dimostrazione della regolarità delle scritture - Pagamenti
tracciabili - Sufficienza - Esclusione.

Massima

In tema di operazioni inesistenti incombe sull'Amministrazione finanziaria
l'onere di dimostrare la fittizietà dell'operazione attraverso la prova logica
(indiretta) o storica (diretta) o anche con indizi integranti presunzione semplice,
mentre spetta al contribuente fornire una rigorosa prova contraria, che non può
consistere nell'esibizione della fattura o nella dimostrazione della regolarità
formale delle scritture contabili o della tracciabilità dei pagamenti che, di per
sé, non provano l'esistenza della prestazione. (Fattispecie in cui è stata ritenuta
configurabile un'operazione inesistente per avere una società disposto
pagamenti con mezzi tracciabili a titolo di corrispettivo per incarichi o lavori
mai eseguiti, in quanto attribuiti al solo scopo di erogare tangenti simulate da
compensi per prestazioni).

Rif. normativi

Art. 19 DPR 26/10/1972 n. 633

Art. 2697 c.c.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

<u>Conformità</u>	Cass., sez. V, 15 giugno 2022 n. 19214
<u>Anno pubb.</u>	2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

LE GARANZIE DEL CONTRADDITTORIO PREVISTE DALLO STATUTO DEL CONTRIBUENTE (ANTERIORMENTE ALLE MODIFICHE NORMATIVE) NON SI ESTENDONO AGLI ACCERTAMENTI “A TAVOLINO”

Sentenza del 26 maggio 2025, n. 699 del 2025 (dep. 03/06/2025) - Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III

Composizione

Dettori Gianluigi (Presidente)

Monaca Giovanni (Relatore)

Cagnoli Luisa Anna (Giudice)

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 379 POTERI DEGLI UFFICI DELLE
IMPOSTE - IN GENERE

Accertamento - Indagini bancarie - Dati emergenti dai conti correnti bancari –
Movimenti bancari – Contraddittorio - Garanzie ai sensi dell’art. 12 della Legge
n. 212 del 2000 (testo antecedente alla legge n. 191 del 2023) – Possibilità –
Esclusione.

Massima

Le garanzie di contraddittorio - in favore del contribuente sottoposto a verifiche
fiscali - stabilite dall'art. 12, comma 7, della Legge n. 212 del 2000, cd. Statuto
del contribuente (nel testo vigente prima delle modifiche introdotte dalla legge
n. 191 del 2023), nelle ipotesi di accesso, ispezione o verifica nei locali destinati
all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale, in quanto previste da
norma speciale, non si estendono anche agli accertamenti emessi dall’Agenzia
delle Entrate esclusivamente all’interno dei propri uffici a seguito di indagini
bancarie sui movimenti dei conti correnti del contribuente ai sensi dell’art. 32
del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi

Art. 32 DPR 600/1973

Art. 51 DPR 633/1972

Art. 52 DPR 633/1972

Art. 12, comma 7, Legge n. 212 del 2000 (vigente prima della L. n. 191 del 2023)

Conformità

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 701 del 15/01/2019

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ACCERTAMENTI BANCARI ED ONERE DELLA PROVA
INCOMBENTE SUL CONTRIBUENTE**

Sentenza del 26 maggio 2025, n. 699 del 2025 (dep. 03/06/2025) - Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III

Composizione

Dettori Gianluigi (Presidente)

Monaca Giovanni (Relatore)

Cagnoli Luisa Anna (Giudice)

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 379 POTERI DEGLI UFFICI DELLE
IMPOSTE - IN GENERE

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - 386 RICHIESTA DI DATI,
NOTIZIE, DOCUMENTI - IN GENERE

Accertamento – Dati emergenti dai conti correnti – Movimenti bancari -
Presunzione di corrispondenza ad operazioni imponibili - Prova liberatoria -
Contenuto - Dimostrazione analitica della ragione di ogni movimentazione -
Necessità.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

In tema di accertamenti fondati sui movimenti bancari dei conti correnti riconducibili al contribuente, l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e l'art. 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono - a vantaggio dell'erario - una "presunzione legale" che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 cod. civ. per le presunzioni semplici, con la conseguenza che tale presunzione può essere superata dal contribuente soltanto attraverso una prova analitica e dettagliata della riferibilità di ogni movimento a operazioni non imponibili. (In motivazione la Corte ha precisato che non è sufficiente la generica allegazione delle causali dei versamenti e dei prelevamenti).

Rif. normativi

Art. 32 DPR 600/1973

Art. 51 DPR 633/1972

Art. 2727 c.c.

Art. 2728 c.c.

Conformità

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25142 del 30/11/2009; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21303 del 18/09/2013

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**DOPO IL RECESSO DA UNA SOCIETÀ DI PERSONE IL SOCIO NON
RISPONDE DELLA MANCATA PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER L'ANNO IN CUI È CESSATO IL
RAPPORTO SOCIALE**

Sentenza del giorno 22 gennaio 2024, n. 718 del 2025 (dep. 05/06/2025) - Corte
di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III

Composizione

Dettori Gianluigi (Presidente)

Carta Marco (Relatore)

Monaca Giovani (Giudice)

177 TRIBUTI IN GENERE - 378 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE -
IN GENERE

Tributi erariali - Socio di società di persone - Responsabilità - Cessione della
quota - Incidenza – Obblighi degli amministratori - Responsabilità del socio
cessato - Esclusione



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

In tema di società di persone, l'onere di redigere il rendiconto al termine di ogni anno grava sugli amministratori, ai sensi dell'art. 2261 cod. civ., che comprende anche l'obbligo di determinare sia l'utile civilistico che quello fiscale, da cui consegue il dovere di presentare la dichiarazione fiscale ed il versamento delle imposte. (In motivazione la Corte ha precisato che tali obblighi non possono essere posti a carico dei soci receduti e cessati, che non rispondono - neanche in via sussidiaria - della mancata presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è cessato il loro rapporto sociale).

Rif. normativi

art. 2269 c.c., art. 2290 c.c., art. 2291 c.c., art. 2304 c.c.
art. 46 DPR 29/09/1973 n. 602
art. 5 DPR 22/12/1988 n. 917

Conformità

Anno pubb.

2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

NELL'ACCERTAMENTO INDUTTIVO L'UFFICIO PUÒ DETERMINARE LA PERCENTUALE DI RICARICO MEDIANTE MEDIA ARITMETICA "SEMPLICE" O "PONDERATA"

Sentenza del giorno 24 gennaio 2025, n. 726 del 2025 (dep. 09/06/2025) - Corte
di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. II

Composizione

Atzeni Manfredi (Presidente)

Murino Antonella (Relatore)

Diozzi Fabio (Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 002 ACCERTAMENTO TRIBUTARIO -
IN GENERE (NOZIONE)

Accertamento tributario - Presupposti per l'accertamento analitico induttivo -
Determinazione della percentuale di ricarico - Accertamento di maggiore
imponibile su base presuntiva - Ammissibilità - Condizioni - Raffronto sui
prezzi – Criteri.

Massima

In tema di accertamento induttivo di maggiori ricavi, la determinazione in via
presuntiva da parte dell'Ufficio della percentuale di ricarico sul prezzo del
venduto presuppone l'adozione di un criterio coerente con la natura e con le
caratteristiche dei beni presi in esame, con la conseguenza che non è di per sé
censurabile la scelta dell'Amministrazione finanziaria circa l'utilizzo della
media aritmetica o di quella ponderata per la quantificazione del ricarico, se tale
opzione è coerente e congrua rispetto alla composizione del campione dei beni
selezionati, soprattutto ove quest'ultimo sia stato individuato anche sulla base
delle indicazioni fornite dal contribuente.

Rif. normativi

Art. 62-sexies D.L. 331/1993

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Art. 3, Legge 28/12/1995 n. 549

Art. 187 Legge 28/12/1995, n. 549

Art. 39 DPR 28/09/1973, n. 600

Conformità

Cass., sez. 5, Sentenza n. 14288 del 13/07/2016

Anno pubb.

2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

E' SEMPRE INVALIDO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO EMESSO IN ASSENZA DI SPECIFICHE RAGIONI DI URGENZA PRIMA DELLO SPIRARE DEL TERMINE DILATORIO PREVISTO DALLA LEGGE

Sentenza del 4 marzo 2024, n. 885 del 2025 (dep. 21/07/2025) - Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III

Composizione

Dettori Gianluigi (Presidente)

Carta Marco (Relatore)

Monaca Giovanni (Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 003 AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN
GENERE

Avviso di accertamento - Termine dilatorio per l'emissione dell'avviso - Deroga
- Ragioni d'urgenza - Necessità - Sussistenza – Onere dell'ufficio – Prova di
resistenza - Irrilevanza

Massima

La notifica dell'avviso di accertamento prima dello spirare del termine previsto dall'art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ne determina l'illegittimità, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, riferite al contribuente ed al rapporto tributario controverso, il cui onere probatorio grava sull'amministrazione finanziaria. (In motivazione la Corte ha precisato che le ragioni di urgenza non possono consistere semplicemente nell'imminente scadenza del termine di decadenza per l'azione accertativa, con la conseguenza che la carenza di presupposti determina l'illegittimità dell'atto impositivo, a prescindere dall'esito del contraddittorio endoprocedimentale e della cd. “prova di resistenza”, cioè dall'allegazione da parte del contribuente di avere subito uno specifico documento alla propria difesa, non avendo potuto produrre - nel ristretto lasso temporale concesso - osservazioni, memorie e documenti).

Rif. normativi

Art. 12, Legge 27/07/2000 n. 212

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Cass., Sez. 5, Sentenza del 05/02/2014, n. 2587

Anno pubb.

2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

CONTENUTO DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO A CARICO DEGLI AMMINISTRATORI, DEI LIQUIDATORI E DEI SOCI

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 1,
Sentenza del 28/1/2025, n. 328

Composizione

Rel. Di Nosse Lucio

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 374 MOTIVAZIONE

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI
REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972)
- ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO -
MOTIVAZIONE

Obblighi e responsabilità degli amministratori, dei liquidatori e
dei soci di cui all'art. 36 del d.P.R. n. 602/1973 - Avviso
di accertamento - Motivazione - Onere a carico dell'Amministrazione di
individuare la specifica fattispecie di responsabilità – Necessità –
Fondamento.

Massima

La responsabilità degli amministratori, dei liquidatori e dei soci di cui
all'art. 36 del d.P.R. n. 602/1973, è di natura civilistica e non
strettamente tributaria trovando titolo autonomo rispetto
all'obbligazione fiscale vera e propria, costituente mero presupposto
della responsabilità stessa con la conseguenza che, in tale ipotesi,
l'avviso di accertamento o di liquidazione deve individuare la specifica
fattispecie di responsabilità, nell'ambito di quelle tipicamente previste,
alla quale si intende fare riferimento, dovendo esplicitare la sussistenza
di tutti gli elementi costitutivi della medesima, come previsti dai commi
1, 2 e 3 del citato art. 36.

Rif. normativi

Art. 36 del d.P.R. n. 602/1973

Art. 60 del d.P.R. n. 602/1973

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 26/7/2024, n. 21026, Rv. 671649 (CONF)

Cass., Sez. 5, 26/5/2021, n. 14570, Rv. 661523 (VEDI)

ufficiomassimariocpgt@finanze.it

<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Anno pubbl.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

ATTI IMPOSITIVI E PREVENTIVO CONTRADDITTORIO

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta - Sezione 7,
Sentenza del 28/4/2025, n. 2005/2025

Composizione

Pres. Capalbo – Est. Perna

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 003 AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN
GENERE

Atti impositivi - Emissione - Preventivo contraddittorio - Deroga -
Fondato pericolo per la riscossione - Nozione - Fattispecie.

Massima

Il fondato pericolo per la riscossione che legittima l'adozione di atti
impositivi senza l'instaurazione del previo contraddittorio con il
contribuente consiste nel rischio di compromissione della possibilità di
esazione delle somme dovute. (Nel caso di specie, la Corte di giustizia
ha ritenuto legittima l'emissione di un avviso di accertamento in
presenza di una situazione di evasione acclarata e dello stato di
liquidazione della società contribuente).

Rif. normativi

Art. 6 *bis* della l. 27/7/2000, n. 212

Rif. Giurisprudenziali

Anno pubbl.

2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

LIMITI ALL'AUTOTUTELA TRIBUTARIA IN MALAM PARTEM

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta - Sezione 7,
Sentenza del 28/4/2025, n. 2005/2025

Composizione

Pres. Capalbo – Est. Perna

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 003 AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN
GENERE

Potere di autotutela tributaria - Esercizio *in malam partem* -
Ammissibilità - Condizioni.

Massima

In tema di accertamento tributario, l'Amministrazione finanziaria può,
nell'esercizio del potere di autotutela, annullare un atto impositivo ed
emetterne, in sostituzione, uno meno favorevole al contribuente,
anche senza l'apporto di nuovi elementi di fatto, a condizione che siano
rispettati i termini di decadenza previsti per l'accertamento e non siano
state emesse decisioni giurisdizionali definitive sull'atto sostituito.

Rif. normativi

Art. 10-*quater* della l. 27/7/2000, n. 212,
Art. 10-*quinquies* della l. 27/7/2000, n. 212
Art. 43 del d.P.R. 29/9/1973, n. 600
Art. 57 del d.P.R. 26/10/1972, n. 633

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. Un., 21/11/2024, n. 30051 (Rv. 672746 - 01) – CONF

Anno pubbl.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**È NECESSARIO IL RINNOVO IN CASO DI SCADENZA DEL
CONTRATTO PER L'ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI
TRIBUTI LOCALI**

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta - Sezione 8,
Sentenza del 7/8/2025, n. 3778

Composizione

Giudice monocratico Giuseppe Avizzano

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI,
REGIONALI) - 390 CONCESSIONE - IN GENERE

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) -
ACCERTAMENTI E RISCOSSIONI - FORME DI GESTIONE DEL SERVIZIO -
CONCESSIONE - IN GENERE Attività di accertamento – Scadenza del
contratto - Proroga – Inammissibilità – Conseguenze.

Massima

La durata del contratto per l'accertamento e riscossione dei tributi locali
può essere modificata in corso di esecuzione soltanto se il bando e i
documenti di gara prevedono un'opzione di proroga, con la
conseguenza che, una volta scaduto il contratto, l'amministrazione che
abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni,
deve effettuare una nuova gara pubblica.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi

art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016,

Rif. Giurisprudenziali

Corte Gius. Avellino n. 23 del 2025 (CONF.)

Cons. Stato n. 4192 del 2013 (VEDI)

Anno pubbl.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IN CASO DI DISCONOSCIMENTO È NECESSARIA L'ATTESTAZIONE DI
CONFORMITÀ DELLA COPIA ANALOGICA NOTIFICATA AL
CONTRIBUENTE**

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta - Sezione 8,
Sentenza del 8/8/2025, n. 3813

Composizione

Giudice monocratico Giuseppe Avizzano

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 008 SOTTOSCRIZIONE

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) -
AVVISO DI ACCERTAMENTO - Copia analogica dell'avviso di
accertamento - Disconoscimento di conformità all'originale -
Attestazione di conformità all'originale informatico – Necessità –
Sussistenza.

Massima

La copia analogica dell'avviso di accertamento, sottoscritta digitalmente
dal funzionario incaricato e non dichiarata conforme all'originale
informatico nel rispetto della previsione dell'art. 23 del d.lgs.
n. 82/2005, non tiene luogo del menzionato originale e non è
validamente notificata al contribuente.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi

Art. 23 del d.lgs. n. 82/2005

Art. 2719 c.c.

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 16361 del 2025 (VEDI)

Cass. n. 13995 del 2024 (VEDI)

Cass. SU n. 8312 del 2019

Anno pubbl.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

SOTTOSCRIZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO

Sentenza del 10/04/2025, dep. 23/04/2025, n. 2021/2025
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 9.

Composizione

Pres. Lo Surdo, Est. Ruggiero
177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 003 AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN
GENERE
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) -
AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE - Avviso di accertamento -
Mancata sottoscrizione del capo dell'ufficio – Conseguenze - Fattispecie

Massima

L'avviso di accertamento è nullo, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato, mentre, se la sottoscrizione è di un funzionario, quale il direttore tributario, di nona qualifica funzionale, incombe all'Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell'ufficio, poiché il solo possesso della qualifica non abilita il direttore tributario alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell'ufficio. (In applicazione del principio, la Corte territoriale ha accolto la domanda di annullamento di avviso di accertamento non sottoscritto dal titolare dell'ufficio emittente, in difetto di prova documentale, ritualmente depositata in giudizio, di valida delega conferita al funzionario sottoscrittore).

Rif. normativi

DPR 29/09/1973, n. 600, art. 42

**Rif.
giurisprudenziali**

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 20796 del 23/07/2025, Rv. 675203 - 01
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 15962 del 15/06/2025, Rv. 675178 - 01
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 8505 del 01/04/2025, Rv. 674410 - 01
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 689 del 10/01/2025, Rv. 673683 - 01
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 27871 del 31/10/2018, Rv. 651222 - 01

Anno pubbl.

2025

INCERTEZZA NORMATIVA ED OBBLIGHI DICHIARATIVI: IL CASO DEGLI INVESTIMENTI ESTERI COINTESTATI E LA COMPILAZIONE DEL QUADRO RW

- Sentenza del 14/03/2025, n. 2/36 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cremona

Composizione

Pres. Vacchiano

Rel. Grimaldi

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 369 ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE - IRPEF
Investimenti esteri cointestati - Obbligo del contitolare di dichiarare l'intero ammontare nel quadro RW – Obiettiva incertezza sulla portata della norma – Sussiste.

Massima

Sussiste obiettiva incertezza sulla portata degli obblighi dichiarativi di cui al d.l. 28 giugno 1990 n. 167, art. 4, nel caso di detenzione di investimenti esteri cointestati, poiché le molteplici indicazioni amministrative in materia effettuano riferimento, in alcuni casi, all'obbligo di indicare nel quadro RW l'intero ammontare dell'investimento ed, in altri, all'obbligo di indicare la sola quota di pertinenza.

Rif. Normativi

- D. L. 28 giugno 1990 n. 167, art. 4
- L. 4 agosto 1990, n. 227
- D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, art. 6

Conformità

- Cass., Sez. 5, n. 24670 del 28/11/2007
- Cass., Sez. 5, n. 4522 del 22/02/2013

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IRRILEVANTE IL LUOGO DI PRESENTAZIONE DELLA
DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER INDIVIDUARE L'UFFICIO
TERRITORIALMENTE COMPETENTE PER L'ACCERTAMENTO**

- Sentenza del 05/02/2025, n. 69 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia

Composizione

- Pres. Caracciolo
- Rel. Burelli

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 376 COMPETENZA -
ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI
POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972)

Ufficio territorialmente competente per l'accertamento – Luogo di
presentazione della dichiarazione – Rilevanza – Luogo di presentazione della
dichiarazione integrativa – Irrilevanza.

Massima

Ai fini della individuazione dell'Ufficio territorialmente competente per
l'accertamento rileva il luogo di presentazione della dichiarazione, mentre è del
tutto irrilevante il luogo in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Rif. Normativi

- d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 31, comma 2

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità - Non si registrano precedenti

Anno pubb. - 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**PROCEDURA DOCFA E OBBLIGO MOTIVAZIONALE “A
GEOMETRIA VARIABILE” DELL’AVVISO DI ACCERTAMENTO
CATASTALE**

- Sentenza del 24/02/2025, n. 65/1 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trieste
- Pres. Grohmann
- Rel. Milillo

Composizione

CATASTO – PROCEDURA DOCFA

Rendita catastale – Avviso di accertamento – DOCFA – Motivazione –
Contenuti - Individuazione.

Massima

In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni; diversamente, in caso di differente valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più analitica, specificando le differenze riscontrate per consentire il diritto di difesa del contribuente e per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto legittimo l’avviso di accertamento catastale impugnato, avendo l’Ufficio illustrato, in maniera dettagliata, le ragioni di fatto e di diritto della rettifica operata in ordine alla categoria catastale, anche mediante il richiamo a precedenti accertamenti e conseguenti rettifiche).



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652
- L. 11 agosto 1939, n. 1249
- D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142
- D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2
- D.M. 19 aprile 1994, n. 701

Conformità

- Sez. 5, n. 29811 del 19/11/2024
- Sez. 6, n. 31809 del 07/12/2018
- Sez. 5, n. 12025 del 10/06/2015

Anno pubb.

- 2025.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**RIENTRA NELL'AUTOTUTELA OBBLIGATORIA SOLO L'ERRORE
DI PERCEZIONE SUL PRESUPPOSTO DI FATTO**

- Sentenza del 10/06/2025, n. 113 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Udine

Composizione

- Pres. Zuliani
- Rel. Zuliani

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 003 AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN
GENERE - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI
ACCERTAMENTO - IN GENERE - POTERE DI AUTOTUTELA
TRIBUTARIA – ATTI IMPUGNABILI

Autotutela obbligatoria – Errore sul presupposto d'imposta – Nozione – Errore
di percezione sul presupposto di fatto – Ricomprensione - Errore sulla
valutazione giuridica della fattispecie – Esclusione.

Massima

L'autotutela obbligatoria per errore sul presupposto d'imposta riguarda
unicamente errori di percezione sui fatti e non errori nella valutazione giuridica,
che restano impugnabili solo nei termini previsti dalla legge.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- L. 27/07/2000, n. 212, art. 10-*quater*
- D.lgs. 31/12/1992, n. 546, art. 19

Conformità

- Non si registrano precedenti

Difformità

- Non si registrano precedenti

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**DECORRENZA DELL'OBBLIGO DELLO "SCHEMA D'ATTO" E
CONSEGUENZE DERIVANTI DALLA NOTIFICA IN DATA
ANTECEDENTE AL 30 APRILE 2024**

- Sentenza del 04/03/2025, n. 2/35 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Piacenza.

Composizione

- Pres. Morlini
- Rel. Morlini

**IMPOSTE SUI REDDITI – AVVISO DI ACCERTAMENTO –
PROCEDIMENTO – CONTRADDITTORIO**

Schema d'atto – Obbligo – Decorrenza – Adozione anticipata - Irrilevanza.

Massima

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, poiché l'obbligo di schema d'atto trova applicazione agli atti emessi successivamente al 30 aprile 2024, sono privi di effetti gli eventuali schemi notificati in data antecedente, ciò non comportando alcuna invalidità della previa notifica di invito a comparire, in quanto un successivo atto ultroneo non può travolgere il rituale atto precedente. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto tempestivo l'avviso di accertamento notificato dall'Ufficio, avvalendosi della proroga del termine di 120 giorni in presenza dei presupposti di cui alla disciplina normativa dell'invito a comparire cui ha fatto seguito l'adozione di schema d'atto, in data antecedente all'entrata in vigore del relativo obbligo procedimentale).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Normativi

- D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5, comma 3 *bis*
- L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6 *bis*

Conformità

- -----

Anno pubb.

- 2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE MEDIANTE SCHEMA D'ATTO E FONDATO PERICOLO PER LA RISCOSSIONE: CONDIZIONI PER LA SUSSISTENZA DELL'OBLIGO

- Sentenza del 20/01/2025, n. 2/18 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Reggio Emilia

Composizione

- Pres. Montanari
- Rel. Montanari

IVA – ACCERTAMENTO IN RETTIFICA - PROCEDIMENTO

Accertamento - Contraddittorio endoprocedimentale - Schema d'atto - Pericolo per la riscossione – Obbligo – Esclusioni.

Massima

In materia di accertamento dell'imposta sul valore aggiunto, l'esclusione dell'obbligo di previo contraddittorio endoprocedimentale, mediante comunicazione al contribuente dello "schema d'atto", è ammessa - salvo che l'evento dannoso si sia già verificato - nei casi motivati di fondato pericolo per la riscossione, con lo scopo di garantire, in tali circostanze, adeguata tutela ai crediti erariali, atteso che la procedura esattiva può essere accelerata rispetto a quella ordinaria quando, in concreto, si appalesino sintomi che possano far temere per il buon esito della stessa. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto sussistente l'obbligo di garantire il contraddittorio posto che, nel momento in cui l'Agenzia aveva notificato gli atti impugnati in materia di I.V.A., si era già verificata l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della contribuente che concretizzava il pericolo per la riscossione).

Rif. Normativi

- L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6 *bis*, commi 1, 2 e 3.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

- Sez. 5, n. 22529 del 18 luglio 2022

Anno pubb.

- 2025

SULLA RATIO E LE FINALITÀ DELLA DENUNCIA TARI - TEFA

Sentenza del 11.6.2025 n 8014 – Corte di Giustizia Tributaria primo
grado di Roma Sez. 40

Composizione

Presidente Dott.ssa Donatella Ferranti

Relatore Dott.ssa Donatella Ferranti

81 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI,
REGIONALI) - 295 TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI
INTERNI

Avviso di accertamento Tari e Tefa – Difetto di soggettività passiva – Omessa
comunicazione - Conseguenze

Massima

La carenza della denuncia TARI - TEFA non è emendabile, se non per il futuro, in quanto assolve alla finalità di portare a conoscenza dell'ente impositore quali sono i locali occupati o detenuti e quelli per i quali sussistono, secondo il contribuente, i requisiti di esenzione, così da consentire all'ente di avere un quadro completo della produzione di rifiuti sul territorio e del soggetto responsabile, oltre che di avviare gli opportuni controlli nonché di organizzare la gestione del servizio, conseguendone che il contribuente può integrare la prova della effettiva destinazione dei locali soltanto se ha presentato detta denuncia o la variazione.

Rif. Normativi

Legge n.147/2013 – art 1, commi 641 e 642 e DPR n. 138/1998

Conformità

Cass Sent. n. 2623/2023 e Sent. n. 16022/2022

Anno pubb.

2025

**SULL'ONERE DELLA PROVA INERENTE ALLE OPERAZIONI
PASSIVE PORTATE IN DETRAZIONE DAL CONTRIBUENTE**

Sentenza del 30.6.2025 n 9046 – Corte di Giustizia Tributaria primo
grado di Roma, Sez. 23

Composizione

Presidente Dott. Guido Cecinelli

Relatore Dott. Ettore Favara

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 468 DETRAZIONI - IN GENERE

Avviso di accertamento Irpef, Ires, Iva - Operazioni passive in detrazione –

Onere della prova - Individuazione

Massima

L'Amministrazione finanziaria non può basarsi su indizi generici o contestazioni meramente formali per affermare l'inesistenza di operazioni passive portate in detrazione dal contribuente, essendo tenuta a dimostrare in modo analitico e puntuale la mancata esecuzione di tali operazioni ed incombendo sulla stessa l'onere probatorio relativo all'inesistenza in concreto delle operazioni contestate.

Rif. Normativi

D.P.R. n. 633/1972 e D.Lgs n. 446/1997

Conformità

Cass. Sent. n. 6936/2024 e Sent. n. 25998/2023

Anno pubb.

2025

SULLA MOTIVAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO IMU

Sentenza del 25.8.2025 n 11529 – Corte di Giustizia Tributaria primo
grado di Roma Sez. 12

Composizione

Presidente Dott. Ettore Capizzi

Relatore Dott.ssa Maria Paola Tomaselli

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI,
REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA
TRIBUTARIA DEL 1972

Avviso di accertamento IMU – Motivazione – Requisiti e Fondamento

Massima

La motivazione dell'avviso di accertamento relativo all'IMU si sostanzia nella descrizione sintetica ed intellegibile dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione e va valutata non in astratto, ma alla luce delle finalità che tale obbligo motivazionale è chiamato ad assolvere.

Rif. Normativi

Legge n. 296/2006, art 162; D.L. n. 102/2013, art. 2

Conformità

Cass. Civ. Sez. Trib. Ord. n. 28806/2023

Anno pubb.

2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

RILEVANZA DEL TERMINE PER L'ACCERTAMENTO AUTOMATIZZATO

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Benevento - Sezione 1,
Sentenza del 25/03/2025, n. 467/2025

Composizione

Pres. Soviero Francesco – Rel. Galasso Luigi

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 383 RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI
REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) -
ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

Termine per l'accertamento automatizzato ex art. 36 *bis* del d.P.R. n. 600/1973 - Rilevanza meramente interna - Natura ordinatoria - Termine per la notifica della conseguente cartella di pagamento - Rilevanza esterna - Natura perentoria.

Massima

In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, il termine annuale per la rettifica cd. formale automatizzata, previsto dall'art. 36 *bis* del d.P.R. n. 600/1973, ha un rilievo esclusivamente interno all'apparato organizzativo dell'Amministrazione finanziaria, mentre, nel rapporto esterno tra contribuente e fisco, rileva il diverso termine, avente invece natura perentoria, entro il quale il concessionario, a pena di decadenza, deve notificare al debitore la conseguente cartella di pagamento (e cioè il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione).

Rif. normativi

art. 36 *bis* del d.P.R. 29/9/1973, n. 600

art. 5 *ter* del d.l. 17/6/2005, n. 106

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 23/07/2020, n. 15750, Rv. 658404 – 01 (CONF);

Cass., Sez. 5, 03/04/2013, n. 8055, Rv. 626123 - 01 (VEDI);

Anno pubbl.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL VALORE DOGANALE DI BENI IMPORTATI DA PAESI ESTERI IN CASO DI “FONDATI DUBBI” SUL VALORE DICHIARATO

- Sentenza del 06/02/2025, n. 114 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte

Composizione

- Pres. Pasi
- Rel. Pasi

IMPOSTE E DAZI DOGANALI – BASE IMPONIBILE – VALORE IN DOGANA

Diritti doganali – Importazione di prodotti di origine cinese – Valore delle merci – Valutazione.

Massima

In materia doganale, la disciplina normativa in tema di determinazione del valore doganale delle merci è contenuta nell'art. 29 C.D.C. (Codice Doganale Comunitario), che privilegia in via generale il c.d. "valore di transazione" e, cioè, il prezzo effettivamente pagato o da pagare laddove ricorrano tre condizioni: l'esistenza effettiva di una transazione commerciale; la riferibilità del prezzo pattuito all'intera transazione; l'attendibilità del valore imponibile dichiarato. Qualora l'Agenzia delle Dogane nutra "fondati dubbi" sul valore dichiarato cui fa riferimento l'art. 29 C.D.C., l'art. 181-*bis* D.A.C. (Disposizioni di attuazione del C.D.C.) prevede che l'Autorità doganale può richiedere informazioni supplementari e, laddove i dubbi persistano, deve informare per iscritto l'interessato, indicando le ragioni fondanti i dubbi e concedendo congruo termine per fornire adeguata risposta prima di comunicare per iscritto la decisione definitiva. In presenza di "fondati dubbi" esplicitati e previo rispetto



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

della predetta procedura, l'Agenzia delle Dogane deve rideterminare il valore imponibile delle merci importate facendo riferimento al sistema delineato dall'art. 30 C.D.C. il quale indica, in via graduata, quattro metodi alternativi (valore di merci identiche; valore di transazione di merci similari; prezzo unitario; valore calcolato); in difetto, l'adozione di metodologie differenti rende nullo l'accertamento fondato sulla non congruità del prezzo rispetto alla qualità del prodotto (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto illegittimo l'accertamento dell'Agenzia che, non rispettando l'ordine sopraindicato, aveva determinato il valore prescindendo dal riferimento a merci identiche o similari – agevolmente consultabili sul *web* – ma sulla base di indicazioni fornite da una primaria impresa italiana operante nel medesimo settore merceologico).

Rif. Normativi

- Regolamento CEE n. 2913 del 12 ottobre 1992, art. 29
- Regolamento CEE n. 2913 del 12 ottobre 1992, art. 30
- Regolamento CEE n. 2454 del 2 luglio 1993, art. 181-*bis*

Conformità

- Sez. 5, n. 33498 del 20/12/2024

Vedi

- Corte di Giustizia UE 09/06/2022, causa C-187/21
- Corte di Giustizia UE 16/06/2016, causa C-291/15
- Corte di Giustizia UE 28/02/2008, causa C-263/06

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI IRREGOLARITÀ E REDDITI
DICHIARATI SENZA VERSAMENTO IMPOSTA**

Sentenza del 20/01/2025, n. 204 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo
grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Locatelli
- Rel. Gentili

**ACCERTAMENTO IMPOSTE REDDITI – MODALITA’ – CONTROLLO
AUTOMATIZZATO**

Redditi soggetti a tassazione separata – Dichiarazione – Omesso versamento
dell’imposta – Iscrizione a ruolo senza comunicazione preventiva di
irregolarità – Legittimità.

Massima

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la comunicazione preventiva di irregolarità, che deve precedere l’iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 36-bis, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973, non è necessaria in caso di omesso versamento dell’imposta sui redditi soggetti a tassazione separata esposti dal contribuente nella dichiarazione, atteso che, in tal caso, non vi è un errore del contribuente o un risultato diverso da quello indicato in dichiarazione che debba essere preventivamente portato a conoscenza del contribuente. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che l’eventuale mancanza della comunicazione di irregolarità ha rilievo solo in relazione al regime sanzionatorio, in quanto la sua omissione preventiva, impedisce al contribuente di accedere al regime sanzionatorio premiale disciplinato dall’art. 2, comma 2, D.lgs. n. 462/1997, che prevede l’irrogazione, per il tramite esclusivo dell’avviso bonario, delle sanzioni nella misura del 10% dell’imposta non pagata in luogo del 30% previsto altrimenti dall’articolo 13 del D.lgs. n.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

471/1997, ciò determinando una lesione della sfera patrimoniale del contribuente).

Rif. Normativi

- d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis;
- L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5;
- D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2, comma 2;
- D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 4712, art. 13.

Conformità

- Cass. civ., Sez. 5, n. 9369 del 09/04/2025; Cass. civ., Sez. 5, n. 9164 del 08/04/2025; Cass. civ., Sez. 5, n. 9089 del 07/04/2025

Anno pubb.

2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

NELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA LE RATE NON POSSONO ESSERE VERSATE MEDIANTE COMPENSAZIONE.

- Sentenza del 03/02/2025, n. 17/392 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia.

Composizione

- Pres. Lamanna
- Rel. Lamanna

77 TRIBUTI (IN GENERALE) - 522 CONDONO FISCALE –

Avviso di accertamento – Definizione agevolata – Rate – Compensazione –
Esclusione – Decadenza.

Massima

In tema di condono fiscale, nel caso di definizione dell'avviso di accertamento in via agevolata, il versamento delle rate mediante compensazione non è ammesso, a pena di decadenza dal beneficio della rateazione e conseguente iscrizione a ruolo di tutte le somme ancora dovute. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato *in parte qua* la pretesa dell'Amministrazione finanziaria a titolo di sanzioni, avendo qualificato tale violazione, relativa alle modalità di adempimento, in termini di formale irregolarità solutoria che non ha comportato un danno erariale).

Rif. Normativi

- D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 2, commi 1 e 4
- D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15 *ter*, comma 2

Conformità

- Cass. civ., Sez. 6 - 5, n. 14279 del 04/06/2018

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubb. - 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ALLE RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI PER ANZIANI
(RSA) VA ASSEGNATO IL CLASSAMENTO IN CATEGORIA D/4**

- Sentenza del 03/03/2025, n. 613 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia
- Pres. Venditti
- Rel. Crisafulli

Composizione

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 016 ACCERTAMENTO CATASTALE
(CATASTO) - IN GENERE -

Residenza sanitaria assistenziale (RSA) per anziani – Classamento in categoria D/4 – Legittimità – Sussistenza.

Massima

In tema di accertamento catastale, è legittimo il classamento in categoria D/4 di un immobile di grandi dimensioni adibito a residenza sanitaria assistenziale (RSA) per anziani, che usufruiscono della struttura dietro pagamento di un corrispettivo sia in forma assistenziale che in forma privata, nonché destinato a servizi ambulatoriali diurni offerti a persone esterne, non residenti nella struttura, anch'essi erogati dietro corrispettivo.

Rif. Normativi

- D.M. 19 aprile 1994, n. 701

Conformità

- Cass., sez. 5, n. 2210 dell'11/9/2018

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubb. - 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**CREDITI D'IMPOSTA PER RICERCA E SVILUPPO: OMESSA
RISPOSTA AL QUESTIONARIO E LIMITI DI PROVA IN GIUDIZIO**

- Sentenza del 12/03/2025, n. 19/700 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia
- Pres. Antonioli
- Rel. Antonioli

Composizione

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 002 ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - IN
GENERE (NOZIONE) - IRES – DETERMINAZIONE –

Crediti di imposta per ricerca e sviluppo – Verifica - Questionario – Omessa
risposta – Produzione dei documenti in giudizio – Inammissibilità.

Massima

In tema di determinazione del reddito d'impresa, qualora, nell'ambito delle verifiche sui crediti d'imposta per ricerca e sviluppo, il contribuente ometta di rispondere al questionario inviato dall'Amministrazione finanziaria, non potrà successivamente produrre in giudizio la documentazione richiesta, risultando tale produzione inammissibile sia nella fase amministrativa che in quella contenziosa.

Rif. Normativi

- D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17
- D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, art. 3
- L. 21 febbraio 2014, n. 9

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

- d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32

Conformi

Cass., Sez. 5, n. 16757 del 14/06/2021

Cass., Sez. 5, n. 26133 del 07/10/2024

Cass., Sez. 5, n. 9001 del 05/04/2025

Vedi

Cass., Sez. 5, ord. n. 16386 del 18/06/2025

CGT – I° Roma, ord. n. 28/165 dell'8/07/2024

Anno pubb.

- 2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

NESSUNA AUTONOMIA PER IL CONTRIBUENTE NEL DECIDERE QUANDO UTILIZZARE LA PERDITA PER ABBATTERE IL REDDITO DI IMPRESA

- Sentenza del 28/03/2025, n. 16/828 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Greco
- Rel. Ghinetti

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI Art. 36-*bis*, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Reddito di impresa – Perdite – Riporto – Esercizi successivi – Limiti.

Massima

In tema di accertamento tributario, non è consentito al contribuente di decidere autonomamente quando utilizzare la perdita per abbattere il reddito di impresa, atteso che l'ordinamento intende impedire arbitri volti ad utilizzare le perdite nel periodo d'imposta ritenuto più conveniente, o, nei casi più gravi, il "commercio" a fini di evasione fiscale delle società in perdita. (In applicazione di tale principio, la Corte ha confermato la legittimità della cartella di pagamento *ex art. 36-bis* del d.P.R. n. 600 del 1973, precisando che l'abbattimento del reddito per i successivi periodi d'imposta deve avvenire, in ciascuno di essi, per l'intero importo, nel limite, per ciascun anno, dell'80% del reddito).

Rif. Normativi

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 8

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 84
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-*bis*

Conformità

- Cass. civ., Sez. 6 - 5, n. 1471 del 20/01/2017

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ILLEGITTIMITÀ DELL'ACCERTAMENTO CATASTALE A SEGUITO
DELLA SECONDA PROCEDURA DOCFA**

- Sentenza del 19/05/2025, n. 1306 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Evangelista
- Rel. Vicini

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 016 ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE

Rendita catastale in diminuzione proposta con procedura DOCFA – Mancata validazione della precedente rendita proposta con altra procedura DOCFA - Accertamento catastale – Illegittimità.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

L'accertamento catastale è da considerarsi illegittimo quando deriva da una procedura DOCFA presentata per aggiornare al ribasso la rendita catastale, se in precedenza era già stata proposta un'altra rendita tramite una diversa procedura DOCFA che però l'Ufficio non aveva mai validato. (In motivazione la Corte ha chiarito che, in sostanza, la nuova rendita proposta non può essere contestata se la precedente non è mai stata formalmente riconosciuta dall'amministrazione).

Rif. Normativi

- D.M. 19/04/1994, n. 701

Conformità

- Non si registrano precedenti

Anno pubb.

2025

RENDITA CATASTALE: LIMITI DELLA MOTIVAZIONE E INAMMISSIBILITÀ DELLE MODIFICHE IN GIUDIZIO

Composizione

- Sentenza del 05/05/2025, n. 25/665 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto
- Pres. Risi
- Rel. Borghi

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 016 ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE

Accertamento catastale – Motivazione dell’atto – Modifica in giudizio – Inammissibilità.

Massima

In tema di accertamento catastale, qualora l’avviso di accertamento sulla rendita catastale si basi su una maggiorazione dovuta all’ampiezza e alla posizione dell’immobile, l’Amministrazione non può poi giustificare in giudizio la rettifica con un diverso conteggio dei vani.

Rif. Normativi

- D.M. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1;
- D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, art. 4, comma 21
- L. 17 febbraio 1985, n. 17

Conformità

- Cass., Sez. 5, ord., n. 30441 del 26/11/2024
- Cass., Sez. 5, ord., n. 20933 del 30/06/2022
- Cass., Sez. 5, ord., n. 25037 del 23/10/2017

Anno pubb.

- 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**OMESSA DICHIARAZIONE ESCLUSA PER IL CURATORE
FALLIMENTARE CHE DICHIARA IL REDDITO LOCATIZIO
NELLA SOLA DICHIARAZIONE FINALE DI CHIUSURA DEL
FALLIMENTO**

- Sentenza del 22/01/2025, n. 58 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria
- Pres. Cardino
- Rel. Cardino

Composizione

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI
REDDITI - OBBLIGHI DEL CONTRIBUENTE - DICHIARAZIONE
Accertamento nei confronti di soggetto dichiarato fallito – Curatore
fallimentare – Obblighi – Presentazione della dichiarazione - Fattispecie.

Massima

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, non è configurabile l'ipotesi di omessa dichiarazione nel caso in cui il curatore fallimentare, non tenuto *ex lege* alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per ogni periodo d'imposta, dichiarare il reddito percepito dalla locazione di un fabbricato soltanto nella dichiarazione finale di chiusura del fallimento. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che, conseguentemente, non si applica il termine di accertamento più esteso previsto dall'art. 43, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973).

Rif. Normativi

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43;

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 5, commi 3 e 4.

Conformità

- Non si registrano precedenti.

Anno pubb.

- 2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

IRRETROATTIVE LE MODIFICHE NORMATIVE ALLA
DISCIPLINA DEGLI ACCERTAMENTI BANCARI INTRODOTTE
DALL'ART. 7-QUATER DEL D.L. N. 193/2016

- Sentenza del 14/02/2025, n. 122 - Corte di Giustizia Tributaria di
secondo grado della Liguria

Composizione

Pres. Canepa

Rel. Piombo

ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI – INDAGINI BANCARIE

Accertamento bancario – Rilevanza dei soli prelevamenti superiori a 1.000 euro
giornalieri o 5.000 euro mensili - Modifiche normative all'art. 32 del D.P.R. n.
600/1973 - Retroattività – Esclusione.

Massima

In materia di accertamenti c.d. bancari, la modifica normativa apportata dall'art.
7-*quater* del D.L. n. 193/2016 all'art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 (in forza della
quale, ai fini della determinazione del maggior reddito, solo i prelevamenti
superiori a 1.000 euro giornalieri e, comunque, 5.000 euro mensili rilevano
come elementi posti a base delle rettifiche ed accertamenti, sempre che il
contribuente non ne indichi il beneficiario e non risultino dalle scritture
contabili), avendo natura sostanziale, non ha portata retroattiva. (In motivazione
la Corte ha ulteriormente affermato che detta modifica deve trovare
applicazione qualora la verifica fiscale sia iniziata successivamente alla data di
entrata in vigore del D.L. n. 193/2016, ossia in data 3 dicembre 2016, ancorché
afferente ad annualità d'imposta ad essa antecedente).

Rif. Normativi

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 2

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- D.L. 22 ottobre 2016, n. 193
- L. 1 dicembre 2016, n. 225, art. 7-*quater*
- Sez. V, n. 19774 del 22/09/2020

Conformità

Difformità

- -----

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ILLEGITTIMI GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO CHE
RICHIAMANO ATTI NON ALLEGATI**

- Sentenza del 29/01/2025, n. 13/86 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna
- Pres. Aiello
- Rel. Aiello

Composizione

ACCERTAMENTO – AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE

Avviso di accertamento – Motivazione per *relationem* – Atti richiamati – Allegazione – Necessità.

Massima

In tema di avviso di accertamento, laddove nella motivazione dell'atto si faccia riferimento ad altro atto (c.d. motivazione *per relationem*), quest'ultimo deve essere allegato al provvedimento che lo richiama, con conseguente illegittimità degli avvisi di accertamento che richiamano atti non allegati. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che siffatto obbligo sussiste in relazione agli atti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o altrimenti conoscibili dal contribuente).

Rif. Normativi

- L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7;
- L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3;
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42.

Conformità

- Sez. 5, n. 5112 del 27 febbraio 2025;

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- Sez. 5, n. 16793 del 15 giugno 2021;
- Sez. 5, n. 28060 del 24 novembre 2017.

Anno pubb.

- 2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

INAMMISSIBILE L'ACCOLLO CON COMPENSAZIONE ANCHE PER I FATTI PREGRESSI ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO-LEGGE N. 124/2019

- Sentenza del 03/02/2025, n. 13/90 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna

Composizione

- Pres. D'Orazi
- Rel. D'Orazi

**ACCERTAMENTO – AVVISO DI ACCERTAMENTO – OBBLIGHI E
SOGGETTI**

Obbligazioni tributarie - Accollo – Compensazione - Presupposti

Massima

In tema di obbligazioni tributarie, anche in data antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 124 del 2019, che ha introdotto un espresso divieto di accollo a mezzo di compensazione, l'accollante non può compensare il relativo debito con propri crediti nei confronti dell'Eraio. (In motivazione la Corte ha escluso, ove ciò accada, che possa prodursi per il debitore accollato alcun effetto liberatorio, essendo siffatto approdo ermeneutico coerente sia con i principi, in materia, dello Statuto del contribuente, sia con la regola, di matrice civilistica, per cui la liberazione del debitore originario avviene solo con l'espresso consenso del creditore, ossia, in ambito tributario, dell'Amministrazione finanziaria).

Rif. Normativi

- D. L. 26 ottobre 2019, n. 124;
- L. 19 dicembre 2019, n. 157, art. 1;

ufficiomassimariocpgrt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

- Cod. civ., 1268, comma 1;
- Cod. civ., art. 1272, comma 1;
- Cod. civ. art. 1273, comma 2;
- L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 8;
- D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17, comma 1

Conformità

- Sez. 5, n. 3930 del 16/02/2025;
- Sez. 5, n. 23934 del 05/09/2024;
- Sez. 5, n. 9353 dell'08/04/2024.

Anno pubb.

- 2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

OMESSA COMPILAZIONE DEL QUADRO CE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI PER RITENUTE SU REDDITI ESTERI E DISCONOSCIMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA

- Sentenza del 04/02/2025, n. 95 - Corte di Giustizia Tributaria di
secondo grado della Emilia-Romagna

Composizione

- Pres. Bolognesi
- Rel. Porreca

ACCERTAMENTO IMPOSTE SUI REDDITI – OBBLIGHI DEL CONTRIBUENTE - DICHIARAZIONE

Imposte dirette - Dichiarazione dei redditi – Mancata compilazione del quadro CE – Disconoscimento del credito per ritenute su redditi prodotti all'estero – Legittimità.

Massima

In tema di imposte dirette, in assenza della compilazione del quadro CE della dichiarazione dei redditi è legittimo il disconoscimento da parte dell'Agenzia delle Entrate del credito d'imposta per le ritenute d'acconto sui redditi prodotti all'estero. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che non inficiano tale conclusione né l'avvenuto pagamento della sanzione in misura fissa di euro 200 per la definizione agevolata *ex art. 9 del d.l. n. 119/2018*, non potendosi qualificare violazione meramente formale la omessa compilazione del quadro CE, né la presentazione di dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 322/199, ove avvenuta dopo l'iscrizione a ruolo *ex art. 36-ter del d.P.R. n. 600/1973*).

Rif. Normativi

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-ter
- T.U. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 165, comma 8
- D.L. 23 ottobre 2018, n. 119

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

- L. 17 dicembre 2018, n. 136, art. 9
- D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2

Conformità

- Sez. V, n. 14999 del 17/7/2015
- Sez. VI-V, n. 15798 del 27/7/2015
- Sez. V, n. 5398 del 4/4/2012

Difformità

- -----

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**PROVA CONTRARIA DEL CONTRIBUENTE IN MATERIA DI
ACCERTAMENTO C.D. BANCARIO IN CASO DI MANCATA
PRODUZIONE DELLE SCRITTURE CONTABILI**

- Sentenza del 11/02/2025, n. 112 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Emilia-Romagna

Composizione

- Pres. Aiello
- Rel. Pasi

IMPOSTE SUI REDDITI – ACCERTAMENTO - INDAGINI BANCARIE

Titoletto

Accertamento bancario – Versamenti e prelevamenti sui conti correnti bancari – Presunzione di ricavi - Prova contraria da parte del contribuente in caso di mancata produzione delle scritture contabili – Ammissibilità.

Massima

In tema di accertamenti c.d. bancari, l'Ufficio non può fare applicazione della facoltà riconosciuta dall'art. 32, comma 1, n. 2 del D.P.R. n. 600/1973 di porre come ricavi a base dell'accertamento i prelevamenti o i versamenti sui conti correnti bancari, qualora, pur in mancanza della produzione delle scritture contabili neanche nella fase contenziosa, il contribuente indichi i soggetti beneficiari di tali movimentazioni.

Rif. Normativi

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2
- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 2

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità - -----

Difformità - -----

Anno pubb. - 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

CLASSAMENTO MEDIANTE DOCFA.

Sentenza del 9/06/2025, dep. 16/06/2025, n. 749/2025
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sez. 1.

Composizione

Pres. De Carlo, Est. Marinai
177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 016 ACCERTAMENTO CATASTALE
(CATASTO) - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO
(NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO
CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE - Proposta di rendita del titolare di
diritti reali sull'immobile - Procedura DOCFA ex d.m. n. 701 del 1994 -
Funzione – Conseguenze – Fattispecie

Massima

In tema di procedura cd. DOCFA – introdotta dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701 - per l'accertamento delle unità immobiliari, avendo essa il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto ed il suo aggiornamento fino a quando l'ufficio finanziario non provveda alla determinazione della rendita definitiva, la dichiarazione del contribuente costituisce soltanto l'atto iniziale del procedimento amministrativo, che è di tipo cooperativo e non una istanza tendente ad ottenere un'autorizzazione, licenza, abilitazione o altro atto di consenso, il cui rilascio costituisce condizione per l'esercizio di un'attività. (In motivazione la Corte ha affermato, in applicazione di tali principi, che deve escludersi che il provvedimento con cui l'Agenzia del territorio ridetermina la classe e la rendita degli immobili possa qualificarsi come atto di autotutela, trattandosi piuttosto di provvedimento conclusivo della procedura con il quale l'Amministrazione determina la rendita catastale definitiva, provvedimento dalla cui notifica al contribuente decorre il termine di cui all'articolo 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, per proporre il ricorso di cui all'articolo 2, comma 3, dello stesso decreto legislativo, decorso il quale la rendita diviene definitivamente accertata).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi

Dpr 01/12/1949, n. 1142
art.56

D. L. 23/01/1993, n. 16 art. 2
comma 1 lett. 5 e 7

Legge 24/03/1993 n. 75

DM EFI 19/04/1994 n. 701

D. Lgs. 31 dicembre 1992, n.
546, art. 21

Rif.

giurisprudenziali

Vedi:

Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 4752 del 23/02/2021 (Rv. 660667 - 01)

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**RICLASSAMENTO CATASTALE PER “MICROZONE” E
CONTENUTO DELL’OBBLIGO MOTIVAZIONALE**

Sentenza del 12/03/2025, dep. 20/03/2025, n. 1853/2025

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 8.

Pres. Picone, Est. Frangiosa

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 016 ACCERTAMENTO CATASTALE
(CATASTO) - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO
(NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO
CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE - Classamento di immobili
adottato ai sensi dell’art. 1, comma 335, legge n. 311 del 2004 - Avviso di
rettifica e liquidazione - Motivazione – Contenuto.

Massima

Dovendo l' avviso di nuovo classamento e rendita catastale, emesso ai sensi e
agli effetti dell'art. 1, comma 355, della legge n. 311 del 2004 essere
accompagnato, a pena di illegittimità, da una motivazione congrua e pertinente
con la singola unità, non può ritenersi congruamente motivato quel
provvedimento che faccia esclusivamente riferimento al rapporto tra il valore
di mercato ed il valore catastale nella microzona considerata, rispetto
all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali, e al
relativo scostamento ed ai provvedimenti amministrativi a fondamento del
riclassamento, allorché da questi ultimi non risultino gli elementi - come la
qualità urbana del contesto nel quale l'immobile è inserito, la qualità ambientale
della zona di mercato in cui l'unità è situata, le caratteristiche edilizie del
fabbricato - incidenti, in concreto, sul diverso classamento.

Rif. normativi

DPR 23/03/1998 n. 138 art. 8

Legge 30/12/2004 num. 311 art. 1 com. 335

Legge 27/07/2000 num. 212 art. 7

Rif.

giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 32546 del 12/12/2019 (Rv. 656151 - 01)

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 25201 del 24/08/2022 (Rv. 665498 - 01)

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 9035 del 04/04/2024 (Rv. 671055 - 01)

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**INDAGINI SU CONTI COINTESTATI: SPETTA AL CONTRIBUENTE
LA PROVA CHE LE OPERAZIONI NON SI RIFERISCONO A
REDDITI NON DICHIARATI**

Composizione	Sentenza del 24/02/2025, dep. 20/03/2025, n. 1868/2025 Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 15. Pres. Fraioli, Est. Chianura 178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 379 POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE
	TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE Art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Dati emergenti dai conti correnti bancari - Riferibilità ad operazioni imponibili - Presunzione - Operatività - Prova contraria - Onere a carico del contribuente - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Massima	In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'accertamento effettuato dall'ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, l'onere probatorio dell'Amministrazione è soddisfatto, secondo l'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti, mentre si determina un'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente, il quale deve dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili, fornendo, a tal fine, una prova non generica, ma analitica, con indicazione specifiche della riferibilità di ogni versamento bancario, in modo da dimostrare come ciascuna delle operazioni effettuate sia estranea a fatti imponibili. (Fattispecie di movimentazioni sia su conto corrente bancario cointestato con il coniuqe, che su altro conto intestato a congiunti sul quale il contribuente aveva delega ad operare: in applicazione del principio, la Corte di secondo grado ha ritenuto fondata la pretesa fiscale limitatamente all'importo relativo ad operazioni per le quali la mancanza di collegamento a operazioni imponibili non dichiarate non era stato dimostrato dal contribuente).
Rif. normativi	DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 Cod. Civ., art. 2697
Rif. giurisprudenziali	Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22089 del 18/07/2018, dep. 11/09/2018, n.m. Cass. Sez. 5 , Ordinanza n. 2928 del 31/01/2024 (Rv. 670253 - 01); Cass., Sez. 5, Sentenza n. 26014 del 04/10/2024 (Rv. 672493 - 01)
Anno pubb.	2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**RICLASSAMENTO: L'ONERE GIUSTIFICATIVO IN CASO DI
AUMENTO SENSIBILE DELLA CLASSE DI MERITO**

Sentenza del 04/02/2025, n. 1894 (dep. 21/03/2025)

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 4

Composizione

Pres. Greco, Est. Molino

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 016 ACCERTAMENTO CATASTALE
(CATASTO) - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) -
TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE
(CATASTO) - IN GENERE - Provvedimento di classamento - Motivazione -
Contenuto - Fattispecie.

Massima

In tema di accertamento catastale, in assenza di parametri analitici corrispondenti a ciascuna classe di merito, l'obbligo motivazionale dell'Ufficio finanziario ed il conseguente onere di provare la sussistenza dei presupposti relativi non all'*an* ma al *quantum* del riclassamento si configurano tanto più stringenti quanto più la rivalutazione - già fondata su criteri di natura presuntiva - si discosti da un innalzamento minimo rispetto alla classe precedentemente attribuita, con la conseguenza che l'obbligo di "individualizzazione" della procedura di riclassamento, mentre può essere ritenuto adempiuto allorquando si proceda ad un aumento minimo - fatta salva peraltro la possibilità per il contribuente di provare che, nel caso specifico, il singolo immobile, per le sue peculiari caratteristiche, sfugga comunque ad ogni ipotesi di migliore classamento - si riespande ogni qual volta l'amministrazione proceda ad un aumento molto sensibile della classe di merito, dovendosi in tal caso essa spiegare in concreto le ragioni del perché a quell'immobile sia stata attribuita una determinata classe e non, ad esempio, quella immediatamente precedente. (In applicazione di tale criterio, la Corte territoriale ha ritenuto non sufficientemente giustificato un aumento di classe che si discostava fortemente dal precedente minimo in assenza di ragioni che tenessero in dovuta considerazione le specifiche caratteristiche del cespite - collocato al piano terra e di ridotta consistenza - e della loro relazione con i parametri adoperati per l'attribuzione delle singole classi).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi

Legge 07/08/1990, n. 241, art.3

Legge 27/07/2000, n. 212, art. 7

D.L. 23/01/1993, n. 16, art.2

Legge 24/03/1993, n. 75

DM Finanze 19/04/1994 n. 701

DPR n. 1/12/1949, n.1142, art. 61

DPR 23/03/1998, n. 138, art. 8

Legge 23/12/1996, n. 662, art. 3, comma 154

Legge n. 30/12/2004, art. 1, commi 335 be 336

Rif.

Vedi:

giurisprudenziali

Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 12389 del 21/05/2018, Rv. 648518 – 01;

Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 29754 del 19/11/2024, Rv. 673082 – 01.

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**MOVIMENTAZIONI BANCARIE OGGETTO DI
CONTESTAZIONE: SPETTA AL CONTRIBUENTE LA PROVA CHE
NON DERIVANO DA OPERAZIONI IMPONIBILI**

Sentenza del 10/02/2025, dep. 25/03/2025, n. 1940/2025
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 6.

Composizione

Pres. Fruscella, Est. Speranza
178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 379 POTERI DEGLI UFFICI DELLE
IMPOSTE - IN GENERE
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE
IMPOSTE - IN GENERE - Accertamento ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973
- Presunzione legale - Operazioni imponibili - Prova contraria - Onere a carico
del contribuente – Sussistenza – Fattispecie.

Massima

In tema di accertamento fiscale, la presunzione legale relativa, ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, comporta l'onere probatorio, a carico del contribuente, di dare specifica giustificazione delle movimentazioni bancarie, oggetto di contestazione, al fine di dimostrare che le stesse non derivano da operazioni imponibili. (Fattispecie di decisione di primo grado che, rigettando il ricorso proposto da contribuente esercente la professione di avvocato, aveva ritenuto fondate le dichiarazioni di una cliente di avergli versato compensi non fatturati per prestazioni legali ricevute: in applicazione del principio, la Corte territoriale ha rigettato l'appello proposto dal contribuente che si era limitato a dedurre l'inattendibilità delle dichiarazioni della clientela, senza fornire alcun elemento concreto per provare la loro falsità ovvero senza produrre alcuna documentazione bancaria o di altro tipo, idonea a dimostrare che i pagamenti erano avvenuti in anni diversi da quelli contestati).

Rif. normativi

DPR 29/03/1972 num. 600 art. 32
Cod. civ., art. 2697

**Rif.
giurisprudenziali**

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 26014 del 04/10/2024 (Rv. 672493 - 01)
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2928 del 31/01/2024 (Rv. 670253 - 01)
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 35618 del 20/12/2023 (Rv. 669935 - 01)

Anno pubb.

2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE INESISTENTI E RIPARTO DELL'ONERE PROBATORIO

Sentenza del 10/02/2025, dep. 25/03/2025, n. 1943/2025

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 6.

Composizione

Pres. Fruscella, Est. Speranza

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - 378 ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE - IN GENERE

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE -
Operazioni oggettivamente inesistenti - Detrazione dell'IVA e/o deducibilità dei
costi - Amministrazione finanziaria e contribuente - Riparto dell'onere probatorio
- Fattispecie.

Massima

In caso di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare, anche mediante presunzioni semplici, che le operazioni non sono state effettivamente realizzate, per cui una volta fornita tale prova, è compito del contribuente dimostrare la reale esistenza delle operazioni contestate. (Fattispecie di verifica riguardante le relazioni commerciali instaurate da una società con numerose altre società dislocate su tutto il territorio nazionale, da cui emergeva la realizzazione di una frode "carosello" volta al raggiungimento di indebiti vantaggi ai fini IVA, attraverso l'emissione e l'utilizzo di fatture relative ad operazioni inesistenti, nonché una frode contributiva realizzata attraverso l'illecita somministrazione di manodopera a soggetti terzi, dissimulata sotto forma di appalto di servizi e la sostanziale omissione dei versamenti dei contributi previdenziali in quanto irregolarmente compensati con crediti erariali inesistenti creati attraverso la citata frode "carosello". In applicazione del principio di diritto, la Corte territoriale ha ritenuto che la carenza di una organizzazione aziendale in capo alla società appaltatrice – che non disponeva di alcun bene mobile registrato e non risultava intestataria di utenze elettriche, idriche e/o telefoniche - e la mancata prova contraria fornita dalle società ricorrenti sconfessassero la tesi della genuinità ed effettività dell'appalto di servizi).

Rif. normativi

Cod. Civ. art. 2729

DPR 26/10/1972 num. 633 artt. 19, 54

DPR 29/09/1973 num. 600 artt. 39, 41

Rif.

giurisprudenziali

Cass, Sez. 5, Ordinanza n. 9723 del 10/04/2024 (Rv. 670825 - 01)

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 28628 del 18/10/2021 (Rv. 662471 - 01)

Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 17619 del 05/07/2018 (Rv. 649610 - 01)

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**DICHIARAZIONE DEI REDDITI INTEGRATIVA E DISCIPLINA
PRECEDENTE IL D.L. N. 193 DEL 2016**

Sentenza del 10/03/2025, dep. 25/03/2025, n. 1955/2025

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 6.

Composizione

Pres. Fruscella, Est. Riccio

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 385 DICHIARAZIONE ANNUALE -
IN GENERE

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE
SUI REDDITI - Dichiarazione dei redditi - Dichiarazione integrativa -
Modifiche introdotte dall'art. 5 del d.l. n. 193 del 2016 - Retroattività -
Esclusione – Fattispecie.

Massima

In tema di dichiarazione integrativa, la modifica dell'art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998, realizzata dall'art. 5 del d.l. n. 193 del 2016 (conv. dalla l. n. 225 del 2016), in virtù della quale la stessa può essere presentata entro il termine di decadenza dell'amministrazione dal proprio potere di accertamento, non ha efficacia retroattiva, non trattandosi di norma di interpretazione autentica, con la conseguenza che, per le fattispecie verificatesi anteriormente, tale termine si applica solo se la dichiarazione integrativa è volta ad evitare un danno per la Pubblica Amministrazione, mentre, se è intesa ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, essa deve essere presentata entro il termine della dichiarazione per il periodo di imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, ferma la facoltà per il contribuente di richiedere il rimborso entro il diverso termine previsto dalla legge. (In applicazione del principio, la Corte territoriale ha rigettato l'appello del contribuente che, a fronte di dichiarazione dei redditi relativi all'anno d'imposta 2010, aveva presentato solo nel 2015 una dichiarazione integrativa recante una variazione in diminuzione).

Rif. normativi

Decreto Legge n. 193 del 22/10/2016, art. 5

Legge 1/12/2016 n. 225

DPR. n. 322 del 22/07/1998, artt. 2 e 8

DPR n. 600/1973, n. 43

**Rif.
giurisprudenziali**

Cass, Sez. 5, Ordinanza n. 17506 del 28/06/2019, Rv. 654394 – 01

Cass Sez. U, Sentenza n. 13378 del 30/06/2016, Rv. 640206 - 01

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**CLASSAMENTO MEDIANTE PROCEDURA DOCFA E CONTENUTO
DELL'OBLIGO DI MOTIVAZIONE**

Sentenza del 10/03/2025, dep. 25/03/2025, n. 1958/2025

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 6.

Pres. Fruscella, Est. Riccio

177 TRIBUTI - 016 ACCERTAMENTO CATASTALE - IN GENERE

Composizione

TRIBUTI - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - TIPI E SISTEMI DI
ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE - - Rendita
catastale - Attribuzione a seguito di procedura DOCFA - Motivazione -
Contenuto – Fattispecie.

Massima

In tema di classamento degli immobili, nell'attribuzione della rendita catastale mediante cd. Docfa, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è assolto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio finanziario e l'eventuale differenza con la rendita proposta derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni, sicché l'avviso di accertamento è da ritenersi illegittimo allorquando contiene una motivazione del tutto stereotipata che rinvia genericamente a valori unitari applicati alla consistenza ed alla tipologia degli immobili classati, secondo imprecisati termini di raffronto riferibili ad immobili ubicati nella zona, aventi analoghe caratteristiche, anche attraverso la consultazione di consolidati prontuari di settore. (In applicazione del principio, la Corte territoriale di secondo grado ha confermato la decisione relativa ad accoglimento di ricorso contro avviso di accertamento catastale operante un mero rinvio *per relationem* all'allegata relazione di stima, a sua volta non contenente alcun riferimento agli elementi di fatto, ai riferimenti giuridici ed all'iter logico osservati per addivenire alla variazione del classamento e all'aumento della rendita catastale).

Rif. normativi

Legge 31/12/2004 n. 311, art. 1 comma 335

Decreto Legge 23/01/1993 num. 16 art. 2

Legge 24/03/1993 num. 75

Decr. Minist. Finanze 19/04/1994 num. 701

Rif.

giurisprudenziali

Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 29754 del 19/11/2024 (Rv. 673082 - 01)

Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 16569 del 13/06/2024 (Rv. 671319 - 01)

Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17971 del 09/07/2018 (Rv. 649802 - 01)

Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 33799 del 21/12/2024 (Rv. 673185 - 01)

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**SPETTA AL CONTRIBUENTE PROVARE L'INERENZA
ALL'ATTIVITÀ DI IMPRESA DEI COSTI PORTATI IN DEDUZIONE**

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio – Sez. 15[^] – Sentenza
del 25/03/2025 n. 1962.

Composizione

Fraioli Ferdinanda (Pres.) – Chianura Pietro (Rel.) – Buccaro Alfredo

78 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI – 520 DETRAZIONI - IN GENERE

Tributi – Accertamento – Deducibilità dei costi – Inerenza dei costi all'attività
di impresa

Massima

In tema di accertamento del reddito di impresa, la prova dell'inerenza all'attività di impresa dei costi portati in deduzione incombe sul contribuente, potendo l'Amministrazione finanziaria, qualora ritenga gli elementi dedotti mancanti, insufficienti od inadeguati o abbia riscontrato ulteriori circostanze di fatto tali da inficiare gli elementi allegati, contestare l'inerenza dei costi all'attività d'impresa sia rilevando l'insussistenza o l'insufficienza degli elementi di fatto indicati dal contribuente, sia adducendo l'esistenza di ulteriori elementi tali da far ritenere che il costo dedotto non sia, in realtà, correlato all'impresa medesima.

Rif. normativi

Art. 109 d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917; d.lgs. 29 settembre 1973 n. 600

Conformità

Cass. civ., sez. trib., 18 gennaio 2025, n. 1239, Cass. civ., sez. trib., 2 febbraio 2021, n. 2224; Cass. civ., sez. trib., 21 novembre 2018, n.30030

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubb. 2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

ACCERTAMENTO A CARICO DI SOCIETÀ E INDAGINI SUI CONTI CORRENTI DEL SOCIO AMMINISTRATORE.

Sentenza del 10/03/2025, dep. 18/04/2025, n. 2592/2025

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 7.

Composizione

Pres. Fortunato, Est. Diotallevi

79 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - 386 RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - IN GENERE

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - ATTRIBUZIONI E POTERI DEGLI UFFICI I.V.A. - RICHIESTA DI DATI, NOTIZIE, DOCUMENTI - IN GENERE - Dati risultanti da conti correnti bancari intestati a terzi - Utilizzabilità - Conti correnti intestati a socio amministratore di una s.r.l. - Utilizzabilità ai fini delle indagini - Ammissibilità - Soggetto legale rappresentante di una pluralità di persone giuridiche - Ininfluenza – Condizioni - Fattispecie.

Massima

In tema di accertamento del reddito d'impresa, gli artt. 32, n. 7, del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 autorizzano l'Ufficio finanziario a procedere all'accertamento fiscale anche attraverso indagini su conti correnti bancari formalmente intestati a terzi ma che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente, sicché possono assumere rilievo ai fini delle indagini i conti correnti intestati al socio amministratore di una società a responsabilità limitata in ragione di movimentazioni sia in entrata che in uscita che non trovino corrispondenza nelle registrazioni contabili; tuttavia, qualora il medesimo soggetto sia legale rappresentante di una pluralità di persone giuridiche, in difetto della prova contraria circa una più corretta imputazione, ai fini della legittimità dell'accertamento è necessario e sufficiente ripartire i dati estratti dai conti correnti in proporzione al volume di affari di ciascun ente. (Fattispecie di accertamento di maggiore Ires, Irap e Iva a carico di Srl fondato sulla asserita non precisa identificazione della origine e destinazione delle somme transitate sul conto di socio amministratore di Srl a ristretta base sociale, in cui la Corte territoriale ha confermato l'accoglimento del ricorso proposto dalla società contribuente, in ragione dei molteplici riscontri oggettivi circa l'estraneità dei conti personali del socio amministratore rispetto alle attività di impresa, osservando inoltre che la circostanza che quest'ultimo fosse contestualmente amministratore di altre società non risultava essere neanche stata presa in considerazione dall'Agenzia fiscale, la quale, in assenza di specifici elementi di riferibilità delle movimentazioni alla sola società accertata, avrebbe quanto meno dovuto effettuare una ripartizione proporzionale).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi Dpr 26/10/1972 n. 633 art. 51

Dpr 29/09/1973 n. 600 art. 32

Cod. Civ. Art. 2697

Rif.
giurisprudenziali Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 35856 del 12/09/2023, dep. del 22/12/2023
Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 1898 del 01/02/2016 (Rv. 639236 - 01)
Cass. Sez. 5, Sentenza n. 33596 del 18/12/2019 (Rv. 656410 - 02)

Anno pubb. 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ACCERTAMENTO INDUTTIVO E RICONOSCIMENTO DEI COSTI
DEDUCIBILI IN MISURA FORFETTARIA**

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 9^a - Sentenza del
28/04/2025, n. 2685

Lepore Antonio (Pres.) – Colaiuda Serafino (Rel.) – Ruggiero Aldo

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI – 370 ACCERTAMENTI E CONTROLLI
- IN GENERE

Accertamento induttivo – Contabilità non ricostruibile o inattendibile –
Deducibilità dei costi di produzione in misura percentuale forfettaria –
Sussistenza – Presupposti – *Ratio*.

Massima

In caso di accertamento induttivo in senso stretto o "puro", qualora si riscontri l'impossibilità di una ricostruzione complessiva della contabilità o, comunque, la generalizzata inattendibilità della stessa, deve riconoscersi, in favore del contribuente, la deduzione dei costi di produzione, determinata anche in misura percentuale forfettaria, posto che è lo stesso Ufficio finanziario ad essere onerato di determinare induttivamente non solo i ricavi, ma anche i corrispondenti costi.

Rif. normativi

art. 109 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.); art. 39 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Cass. civ., sez. V, 9 marzo 2023, n.7122; Cass. civ., sez. trib., 23 febbraio 2023,
n. 5586

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ONERE MOTIVAZIONALE IN CASO DI REVISIONE PARZIALE
DEL CLASSAMENTO DEGLI IMMOBILI**

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 10[^], 28/04/2025 n.
2692

Composizione Tafuro Saverio (Pres. e Rel.) – Leone Paolo – Loreto Rita

177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 016 ACCERTAMENTO CATASTALE
(CATASTO) - IN GENERE

Classamento – Aumento di valore degli immobili della microzona – Onere
motivazionale in capo all'Ufficio – Individuazione.

Massima In tema di classamento catastale, l'Ufficio, qualora si sia determinato a rivalutare la
classe di un immobile, deve specificare i vantaggi concretamente ritraibili del bene
rispetto alla qualità del contesto urbano e, quindi, esporre analiticamente le ragioni
in virtù delle quali l'incremento del valore di mercato della microzona si riflette
anche su quel determinato cespite.

Rif. normativi art. 1, comma 335, l. 30 dicembre 2004 n.311

*ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>*



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Cass. civ., sez. trib., 19 giugno 2024, n. 16869; Cass. civ., sez. trib., 24 agosto 2022, n. 25201; Cass. civ., sez. trib., 24 novembre 2020, n. 26657; Cass. civ., sez. trib., 1° luglio 2020, n. 13390; Cass. civ., sez. trib., 12 dicembre 2019, n. 32546

Anno pubbl.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**L'ACCETTAZIONE CON BENEFICIO DI INVENTARIO NON
PRECLUDE ALLA P.A. DI ACCERTARE I PRESUPPOSTI
DELL'OBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sez. 18[^] - Sentenza
del 29 aprile 2025, n. 2718.

Composizione

Clemente Antonio (Pres.) – Lello Massimo (Rel.) – Aquino Vincenzo

177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 003 AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN
GENERE

177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

Imposte in genere - Accertamento - Avviso di accertamento notificato agli eredi
- Accettazione con beneficio d'inventario - Rilevanza e diritto di difesa degli
eredi.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

In tema di accertamento dei tributi, l'accettazione con beneficio di inventario da parte degli eredi del soggetto passivo di imposta non preclude l'esercizio del potere di accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate, né la possibilità di emanare gli atti conseguenti, fermo restando che la pretesa non può eccedere il valore dei beni pervenuti dall'eredità.

Rif. normativi

art.65 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600; artt. 484, 485, 490, 495 cod. civ.

Conformità

Cassazione civile sez. trib., 10 agosto 2021, n.22571

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Dati sentenza

**PRESUPPOSTI RELATIVI AL LEGITTIMO AFFIDAMENTO DEL
CONTRIBUENTE**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
8, Sentenza dell'11/03/2025, n. 2141/2025

Composizione

Pres. Scognamiglio – Rel. Criscuolo Mauro

Schema classificazione

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 052 AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA -
IN GENERE

Titoletti

TRIBUTI (IN GENERALE) - AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - IN
GENERE

Principio del legittimo affidamento - Fondamento - Tutela - Valutazione
in concreto – Necessità - Fattispecie.

Massima

In tema di legittimo affidamento del contribuente, di fronte all'azione
dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della l.
n. 212 del 2000, costituisce situazione tutelabile quella caratterizzata:
a) da un'apparente legittimità e coerenza dell'attività
dell'Amministrazione finanziaria in senso favorevole al contribuente; b)
dalla buona fede del contribuente rilevabile dalla sua condotta, in
quanto connotata dall'assenza di qualsiasi violazione del dovere di
correttezza gravante sul medesimo; c) dall'eventuale esistenza di
circostanze specifiche e rilevanti, idonee a indicare la sussistenza dei
due presupposti che precedono. (Fattispecie in cui la Corte di giustizia
al fine di ritenere comprovata la buona fede del contribuente ha dato
rilievo sia all'incertezza normativa, sia al contenuto dello scadenziario
fiscale pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate, che indica come
termine per l'adempimento delle varie rate proprio quelle in concreto
seguite dal contribuente, ingenerando in tal modo il legittimo



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

affidamento circa la correttezza dell'interpretazione seguita, in quanto avallata anche dalle indicazioni collocate nel sito istituzionale).

Rif. normativi

Legge 27/07/2000, num. 212, art. 10

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 537 del 2015, Rv. 634360 – 01 (VEDI)

Anno pubbl.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**NATURA ORDINATORIA DEL TERMINE ASSEGNATO
ALL'AMMINISTRAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DELLA RENDITA
DEFINITIVA**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
1, Sentenza del 17/04/2025, n. 3099/2025

Composizione

Pres. Menditto – Rel. Pepe Alessandro

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 016 ACCERTAMENTO CATASTALE
(CATASTO) - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI
E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO)
- IN GENERE - Proposta di rendita del titolare di diritti reali sull'immobile
- Procedura DOCFA - Funzione - Termine assegnato all'amministrazione
per la determinazione della rendita definitiva - Natura - Ordinatoria -
Fondamento - Conseguenze.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

In tema di catasto dei fabbricati, la procedura di cui al d.m. n. 701 del 1994, che consente al titolare di diritti reali sui beni immobili di proporre la rendita, ha il solo scopo di rendere più rapida la formazione del catasto e il suo aggiornamento, attribuendo alle dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 56 del d.P.R. n. 1142 del 1949, la funzione di "rendita proposta", fino a quando l'ufficio finanziario non provveda alla quantificazione della rendita definitiva, sicché il termine massimo di dodici mesi dalla presentazione della dichiarazione, assegnato all'ufficio per la "determinazione della rendita catastale definitiva", ha natura meramente ordinatoria, non essendone il carattere perentorio espressamente previsto dalla norma regolamentare né potendo ricavarsi dalla disciplina legislativa della materia, con cui è assolutamente incompatibile un limite temporale alla modificazione o all'aggiornamento delle rendite catastali. (Fattispecie in cui è stato escluso che il verificarsi delle scadenze comporti la decadenza per l'amministrazione dal potere di rettifica).

Rif. normativi

DPR 01/12/1949 n. 1142 art. 56
D.L. 23/01/1993 n. 16 art. 2
L. 24/03/1993 n. 75 art. 1
DM 19/04/1994 n. 701

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 23/2/2021, n. 4752, Rv. 660667 – 01 (CONF);
Cass., Sez. 6-5, 19/3/2014, n. 6411, Rv. 630592 – 01 (CONF)
Cass., Sez. 5, 12/5/2017, n. 11844, Rv. 644126 – 02 (VEDI)

Anno pubbl.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**CONTENUTO DELLA MOTIVAZIONE DELLA RETTIFICA RELATIVA AL
CLASSAMENTO**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
1, Sentenza del 17/04/2025, n. 3099/2025

Composizione

Pres. Menditto – Rel. Pepe Alessandro

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 016 ACCERTAMENTO CATASTALE
(CATASTO) - IN GENERE

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI
E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO)
- IN GENERE - Rendita catastale - Attribuzione a seguito di procedura
DOCFA - Motivazione - Contenuto - Fondamento.

Massima

In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso. (Fattispecie in cui la Corte di Giustizia ha affermato l'enunciato principio in un caso in cui l'accatastamento operato dall'Ufficio, diverso da quello proposto dal contribuente, teneva



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

comunque conto della destinazione e delle caratteristiche dell'immobile, così come risultanti dall'elaborato DOCFA presentato).

Rif. normativi

D.L. 23/01/1993 n. 16 art. 2
L. 24/03/1993 n. 75 art. 1
DM 19/04/1994 n 701

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 19/11/2024, n. 29754, Rv. 673082 – 01 (CONF);
Cass., Sez. 6-5, 7/12/2018, n. 31809, Rv. 652165 – 01 (CONF)

Anno pubbl.

2025

Red. S. De Matteis



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

CONTENUTO DELLA MOTIVAZIONE RELATIVA ALL'ACCERTAMENTO CATASTALE

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 17/04/2025, n. 3112/2025.

Composizione

Pres. Montagna - Rel. Esposito.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 016 ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE.

Accertamento catastale (catasto) - Rendita catastale - Attribuzione a seguito di procedura docfa - Motivazione - Contenuto - Fondamento.

Massima

In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura DOCFA, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita; mentre, ove vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate, al fine di consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e di delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso. (Nel caso di specie, il giudice di merito ha rilevato che l'ufficio non ha fornito alcuna adeguata motivazione in ordine ai criteri ed al calcolo adottati per giustificare l'incremento di consistenza della superficie rispetto a quella indicata dal contribuente).

Rif. normativi

Art. 2 del D.L. n. 16 del 23/01/1993, convertito in legge n. 75 del 24/03/1993.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 5, ordinanza n. 5449 del 1/03/2025 (CONF);

Corte di Cassazione, Sez. 5, ordinanza n. 29754 del 19/11/2024 (CONF).



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubbl. 2025.

Redattore Antonio Negro



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**AMMINISTRATORE DI FATTO: È NECESSARIA L'INGERENZA NELLA
GESTIONE SOCIALE CON SISTEMATICITÀ E COMPLETEZZA**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
1, Sentenza del 19/06/2025, n. 4475/2025

Composizione

Pres. Menditto – Rel. Milena D'Oriano

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 213 SANZIONI CIVILI E
AMMINISTRATIVE - IN GENERE -

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI
ACCERTAMENTO - Illeciti tributari commessi dall'amministratore di
fatto di una società - Applicazione dell'art. 7 del d.l. n. 269/2003 –
Esclusione - Fondamento

Massima

Nel caso in cui la società sia utilizzata quale mero schermo per sottrarsi
alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a personale vantaggio
dell'amministratore di fatto, viene meno la ratio che giustifica
l'applicazione dell'art. 7 del d.l. n. 269/2003, conv. con l. n. 326/2003,
diretto a sanzionare la sola società con personalità giuridica e
dev'essere, di conseguenza, ripristinata la regola generale secondo cui
la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice
dell'illecito.

Rif. normativi

d.l. 30/9/2003, n. 269, art. 7

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

l. 24/11/2003, n. 326, art. 1

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 29038 del 2021 (VEDI)

Cass. n. 2586 del 2014 (VEDI)

Anno pubbl.

2025

Red. ...



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

MODALITÀ DI CLASSAMENTO DEGLI IMMOBILI CON DESTINAZIONE SPECIALE

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, sentenza del 19/06/2025, n. 4482/2025.

Composizione

Pres. Menditto - Rel. D'Oriano.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 016 ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE.

Tributi (in generale) - tipi e sistemi di accertamento - accertamento catastale (catasto) - in genere classamento - procedura DOCFA - beni con destinazione speciale - criteri di stima - modalità di calcolo.

Massima

In tema di classamento di immobili con destinazione speciale, l'accertamento della rendita catastale, proposta dal contribuente mediante una dichiarazione di variazione catastale con la procedura DOCFA, avviene con stima diretta per ogni singola unità, utilizzando un procedimento diretto - che si fonda sul reddito lordo (canone di locazione) ordinariamente ritraibile e la detrazione delle spese e delle eventuali perdite - ovvero indiretto - che individua il valore del capitale fondiario, costituito dal valore di mercato dell'immobile, o il valore di costo di ricostruzione, tenendo conto, in quest'ultimo caso, di un adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unità immobiliari.

Rif. normativi

R.D.L. 13/4/1939, n. 652, art. 10

D.P.R. 1/12/1949, n. 1142, art. 8

D.P.R. 1/12/1949, n. 1142, art. 30

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 5, ordinanza n. 33799 del 21/12/2024 (CONF).

Anno pubbl.

2025.

Redattore Antonio Negro



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

AVVISO DI ACCERTAMENTO E NOTIFICA DIRETTA DELL'ENTE IMPOSITORE: SI APPLICA IL REGOLAMENTO POSTALE ORDINARIO

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
1, Sentenza del 19/06/2025, n. 4503/2025

Composizione

Pres. Montagna – Rel. Milena D'Oriano

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 007 NOTIFICA

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE)
- AVVISO DI ACCERTAMENTO – NOTIFICA - Notificazione diretta degli
atti impositivi a mezzo posta - Procedimento semplificato –
Fondamento - Temporanea assenza del destinatario - Rilascio
dell'avviso di giacenza ai sensi del regolamento postale - Sufficienza

Massima

La notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, costituisce un procedimento semplificato volto a tutelare le preminenti ragioni del fisco, con la conseguenza che, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario per cui la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), ferma restando, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175/2018, la facoltà del contribuente di richiedere la rimessione in termini, a norma dell'art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile.

Rif. normativi

l. 8/5/1998, n. 146, art. 20

l. 20/11/1982, n. 890, art. 8

ufficiomassimariocpigt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

l. 20/11/1982, n. 890, art. 14

art. 153 c.p.c.

d.P.R. 29/9/1973, n. 602, art. 26

d.m. Poste 9/4/2001, n. 70

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 10131 del 2020 (CONF.)

Anno pubbl.

2025

Red.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**CONTENUTO DELLA MOTIVAZIONE DELL'AVVISO DI
ACCERTAMENTO TARSU**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
1, Sentenza del 24/06/2025, n. 4598/2025

Composizione

Pres. Montagna – Rel. Esposito

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) – 340
TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

TARSU – Avviso di accertamento – Motivazione – Contenuto.

Massima

In tema di TARSU, è nullo per difetto di motivazione l'avviso di
accertamento in rettifica che manchi dell'indicazione degli elementi
della pretesa tributaria, come l'immobile oggetto di tassazione, la
tariffa applicata, il numero degli occupanti, la superficie tassata e il
periodo di occupazione dell'immobile.

Rif. normativi

Legge 27/12/2006, n. 296, art. 1, comma 162

Legge 27/7/2000, art. 7

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 31/7/2019, n. 20620 (Rv. 654858 - 01) VEDI

Cass., Sez. 5, 9/9/2019, n. 22470 (Rv. 655081 - 01) VEDI

Cass., Sez. 5, 21/2/2020, n. 4639 (Rv. 657346 - 02) VEDI

Anno pubbl.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**ONERE DELLA PROVA IN MATERIA DI ESITI DELLE
INDAGINI BANCARIE**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
1, Sentenza del 02/07/2025, n. 4792/2025

Composizione

Pres. Cilenti – Rel. Cilenti

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 370 ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN
GENERE

Movimenti bancari - Imputazione a proventi di impresa - Prova
contraria a carico del contribuente – Contenuto.

Massima

In caso di accertamenti tributari fondati su indagini bancarie, il
contribuente ha l'onere di giustificare la provenienza e la destinazione
degli importi movimentati sul conto corrente, dimostrando che i
proventi desumibili dalla movimentazione non devono essere
recuperati a tassazione o perché già considerati nelle dichiarazioni dei
redditi oppure perché riconducibili ad operazioni non imponibili.

Rif. normativi

d.P.R. 29/9/1973, n. 600, art. 32, comma 1

d.P.R. 29/9/1973, n. 600, art. 41

d.P.R. 26/10/1972, n. 633, art. 51, comma 2

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 18/9/2024, n. 25043 (Rv. 672375 - 02) VEDI

Cass., Sez. 5, 31/1/2024, n. 2928 (Rv. 670253 - 01) VEDI

Cass., Sez. 5, 16/6/2017, n. 15003 (Rv. 644693 - 01) VEDI

Cass., Sez. 5, 11/3/2015, n. 4829 (Rv. 635057 - 01)

Anno pubbl.

2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

VALIDO L'ATTO DI ACCERTAMENTO FORMATO CON SISTEMI AUTOMATIZZATI E SOTTOSCRITTO CON SOSTITUZIONE DELL'INDICAZIONE A STAMPA DEL NOMINATIVO DEL SOGGETTO RESPONSABILE

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 3, sentenza del 17/7/2025, n. 5163/2025.

Composizione

Pres. Macrì - Rel. Cananzi.

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - 340 TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972.

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - Avviso di accertamento – Produzione mediante sistemi informativi automatizzati - Sottoscrizione - Sostituzione con l'indicazione a stampa del nominativo del responsabile - Legittimità – Condizioni - Fondamento

Massima

In tema di tributi locali, qualora l'atto di liquidazione o di accertamento sia prodotto mediante sistemi informativi automatizzati, la relativa sottoscrizione può essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, individuato da apposita determina dirigenziale, non essendo stato abrogato l'art. 1, comma 87, della l. n. 549/1995, che, quale norma speciale, conserva la sua piena efficacia.

Rif. normativi

Art. 1, comma 162, della l. n. 296/2006

Art. 1, comma 87, della l. n. 549/1995.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 5 , Ordinanza n. 15962 del 15/6/2025 (CONF).

Anno pubbl.

2025.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

AVVISO DI ACCERTAMENTO E MOTIVAZIONE *PER RELATIONEM* AL VERBALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 17/6/2025, n. 5350

Composizione

Pres. Montagna Alfredo – Rel. Pastore Francesco

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972)
- 389 MOTIVAZIONE

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) -
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - ACCERTAMENTO E
RISCOSSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE

Avviso di accertamento - Motivazione - Contenuto - Richiamo agli atti
della Guardia di Finanza - Legittimità.

Massima

In tema di avviso di accertamento, la motivazione *per relationem*, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima, per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'Ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio.

Rif. normativi

Art. 7 della l. 27/7/2000, n. 212



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 12/2/2025, n. 3610, Rv. 674088 - 01 (CONF)

Cass. Sez. 5, 20/12/2018, n. 32957, Rv. 652115 - 01 (CONF)

Anno pubbl.

2025

**PRESUPPOSTI DI EMENDABILITA' E
RITRATTABILITA' DELLA DICHIARAZIONE DEI
REDDITI**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado
della Puglia, Sezione 23, Sentenza del
14/10/2024, n. 639/2025

Composizione

Pres. Giardino, Rel. D'Antonio

178 TRIBUTI ERARIALI
DIRETTI - 385 DICHIARAZIONE ANNUALE - IN
GENERE

Tributi erariali diretti - Accertamento delle imposte
sui redditi - Dichiarazione dei redditi – Opzione offerta
dal legislatore - Errore - Emendabilità e ritrattabilità –
Condizioni – Prova dell'essenzialità e riconoscibilità
dell'errore - Necessità

In tema di dichiarazione dei redditi, l'errore relativo
all'indicazione di dati inerenti all'esercizio di
un'opzione offerta dal legislatore, costituente, come
tale, espressione di volontà negoziale, è emendabile
e ritrattabile solo se il contribuente, secondo la
disciplina generale dei vizi della volontà di cui agli
artt. 1427 e ss. c.c., estesa dall'art. 1324 c.c. agli atti
unilaterali in quanto compatibile, fornisce la prova
della sua essenzialità e obiettiva riconoscibilità da
parte dell'Amministrazione finanziaria. (Nel caso di
specie, il giudice di merito ha riformato la sentenza di
primo grado che aveva ritenuto emendabile la
dichiarazione del contribuente - esplicita barrando
l'apposita casella - di volersi adeguare allo studio
di settore).

Massima

Cod. civ. art. 1324

Rif. normativi

Cod. civ. art. 1427

Cass., Sez. 5, 30/9/2015, n. 19410, Rv. 636605 – 01
(CONF.)

Rif. giurisprudenziali

Cass., Sez. 6-5, 16/9/2015, n. 18180, Rv. 636314 – 01
(CONF.)

Cass., Sez. 5, 22/10/2024, n. 27332, Rv. Rv. 672726 –
01 (CONF.)

Anno pubbl.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

TERMINE DI DECADENZA PER L'ACCERTAMENTO DEI CREDITI DI IMPOSTA

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia - Sezione 2,
Sentenza del 27/2/2025, n. 733/2025.

Composizione

Pres. Imperio, Rel. Imperio

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 002 ACCERTAMENTO TRIBUTARIO.

Crediti d'imposta - Accertamento tributario - Termini di decadenza

Massima

In materia di crediti d'imposta, il termine di decadenza per l'accertamento dei crediti "non spettanti" è di cinque anni, mentre per i crediti "inesistenti" è di otto anni.

Rif. normativi

D.P.R. 29/9/1973, n. 600, art. 38 bis

Rif.

Cass., SU, 11/12/2023, n. 34419 (CONF.)

Giurisprudenziali

Cass., SU, 11/12/2023, n. 34452 (CONF.)

Anno pubbl.

2025

**ILLEGITTIMO L'ACCERTAMENTO INDUTTIVO IN CASO DI RIFIUTO
DEL CURATORE DI ESIBIRE LA DOCUMENTAZIONE CONTABILE**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Puglia – Sezione
26, Sentenza del 20/3/2025, n. 958/2025

Composizione

Pres. De Simone – Rel. Valente

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI – 379 POTERI DEGLI UFFICI DELLE
IMPOSTE – IN GENERE

Rifiuto del curatore del fallimento di esibizione della documentazione
contabile - Accertamento induttivo - Legittimità - Esclusione -
Fondamento.

Massima

È illegittimo l'accertamento induttivo del maggior reddito operato sul
presupposto del rifiuto del curatore del fallimento di esibizione della
documentazione contabile relativa al contribuente, potendo
l'Amministrazione finanziaria richiedere al giudice delegato
l'autorizzazione al rilascio, a proprie spese, di copia di tale
documentazione.

Rif. Normativi

R.d. 16/3/1942, n. 267, art. 86

D.P.R. 29/9/1973, n. 600, art. 39

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 31/01/2022, n. 2847, Rv. 663763-01 (VEDI)

Anno pubbl.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**TERMINI PER LA NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO
D'UFFICIO RELATIVO AD OMESSA DICHIARAZIONE DELLA
TASSA PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI**

Sentenza del 24 febbraio 2025, n. 2599 del 2025 (dep. 02/04/2025) - Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. I

Composizione

Mattarella Bernardo (Presidente e relatore)

Miceli Maria (Giudice)

Ruvolo Michele (Giudice)

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) -

295 TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI

Titoletto

Tributi locali – Tassa di raccolta dei rifiuti – TARES - Obbligo di denuncia -
Denuncia originaria incompleta, infedele od omessa - Violazione annuale
dell'obbligo - Potere di accertamento del Comune - Decadenza



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

In tema di tassa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti (TARES), nel caso di totale omissione della dichiarazione iniziale di occupazione dell'immobile da parte del contribuente, l'obbligo di presentazione della stessa permane e si rinnova di anno in anno, con la conseguenza che la decadenza ex art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006 produce i suoi effetti quando il Comune non abbia proceduto alla notifica dell'avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui si sarebbe dovuta formulare la denuncia.

Rif. normativi

Art. 14 D.L. 201/2011

Art. 1, comma 161, legge n. 296/2006

Conformità

Cass. 25063/2019; Cass. 22894/2017

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

NATURA RETRIBUTIVA DELL'AGGIO DI RISCOSSIONE

Sentenza del 27 maggio 2025, n. 4079 del 2025 (dep. 04/06/2025) - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. II

Composizione

Petrucci Luigi (Presidente)

Mogavero Nicola (Relatore)

Giorgianni Angelo (Giudice)

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 369 ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE

Aggio per l'attività di riscossione – Natura retributiva – Conseguenze – Normativa applicabile – Tempo dell'attività di riscossione – Inapplicabilità della normativa sopravvenuta

Massima

Per la natura retributiva dell'aggio di riscossione, derivante dalla sua funzione di compenso per il concessionario, la relativa determinazione va effettuata sulla base della disciplina vigente al tempo del compimento della specifica attività di riscossione coattiva, sicché non può invocarsi l'applicazione di disposizioni in materia di entrate in vigore in anni diversi rispetto all'anno di espletamento dell'attività esattoriale o di disposizioni vigenti nell'anno di imposta in cui è stata commessa la violazione.

Rif. normativi

Art. 9, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Cass., sez. trib., sentenza 14/02/2018, n. 3524

Anno pubb.

2025



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

NATURA PRESUNTIVA DELLA QUANTIFICAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE NEI CONFRONTI DEI CENTRI DI RACCOLTA DI SCOMMESSE NON AUTORIZZATI

Sentenza del 24 giugno 2025, n. 4774 del 2025 (dep. 1 luglio 2025) - Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. II

Composizione

Maccarone Antonio (Presidente)

Petrucci Luigi (Relatore)

Mogavero Nicola (Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 050 ACCERTAMENTO INDUTTIVO O
SINTETICO

Prelievo erariale unico sulle somme giocate (cd. PREU) - Presunzione ai fini
delle imposte sui redditi e sull'IVA – Accertamento induttivo - Base imponibile
- Presunzione relativa – Onere della prova a carico del centro di raccolta delle
scommesse (CTD)

Massima

In tema di centri di raccolta di scommesse non autorizzati, la base imponibile,
accertata ai fini dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse,
può essere posta a fondamento delle rettifiche in materia di imposte sui redditi,
IVA e IRAP, trattandosi di una presunzione relativa fondata sul presupposto per
cui le scommesse raccolte in modo illegittimo hanno generato ricavi rilevanti.
(In motivazione la Corte ha affermato che il contribuente può tuttavia fornire la
prova contraria in ordine alla raccolta effettivamente realizzata, dimostrando di
avere riversato somme maggiori agli altri soggetti coinvolti, cioè al gestore
estero delle scommesse o anche agli scommettitori).

Rif. normativi

Art. 1, comma 67, L. n. 220 del 2010

ufficiomassimariocpgrt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Art. 24, comma 10, D.L. 29/2011, convertito dalla L. 111/2011

Conformità

Cassazione, Sez. Trib., ord. n. 31761 del 10/12/2024

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**INVALIDITA' DELL'ACCERTAMENTO INDUTTIVO PER MANCATA
ATTIVAZIONE DEL CONTRADDITTORIO SOLO SE IL
CONTRIBUENTE DIMOSTRI LE RAGIONI CHE AVREBBE POTUTO
FAR VALERE**

Sentenza del 19 aprile 2024, n. 148 del 2025 (dep. 30/01/2025) - Corte
di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. I

Composizione

Di Pietro Giuseppe (Presidente e relatore)

Latti Franco (Giudice)

Murino Antonella (Giudice)

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 001 IN GENERE

Omessa presentazione della dichiarazione fiscale - Conseguenze -
Accertamento induttivo del reddito - Legittimità - Presunzioni semplici -
Ammissibilità – Fattispecie in tema di contraddittorio endoprocedimentale

Massima

In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, indipendentemente dai motivi che possono aver indotto il contribuente a non effettuarla, il *quantum* della pretesa può essere determinato in via induttiva dall'Amministrazione finanziaria sulla base di presunzioni semplici, sicché, qualora il contribuente intenda contrastarla, è tenuto a provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell'obbligazione tributaria. (In motivazione la Corte ha precisato che per i tributi non armonizzati, l'Amministrazione finanziaria non è tenuta ad instaurare alcun contraddittorio endoprocedimentale, mentre per i tributi "armonizzati" la mancata attivazione del contraddittorio può costituire motivo di nullità, purché il contribuente indichi in modo puntuale e specifico le ragioni che in concreto avrebbe potuto far valere).

*ufficiomassimariocpigt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>*



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi Art. 41, comma 2, DPR 600/1973
 Art. 12, L. 212/2000

Conformità Cass.n. 4785/2017

Anno pubb. 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**LA MERA ANTIECONOMICITÀ DI UN'ATTIVITÀ
IMPRENDITORIALE NON GIUSTIFICA DI PER SÉ
L'ACCERTAMENTO INDUTTIVO**

Sentenza del giorno 8 gennaio 2024, n. 639 del 2025 (dep. 21/05/2025) - Corte
di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III

Composizione

Dettori Gianluigi (Presidente)

Carta Marco (Relatore)

Cagnoli Luisa Anna (Giudice)

178 TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - 370 ACCERTAMENTI E
CONTROLLI - IN GENERE

Tributi erariali- Controlli - Reddito d'impresa - Accertamento analitico -
induttivo ex art. 39, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 -
Legittimità - Condizioni - Contabilità confliggente con i criteri della
ragionevolezza e della economicità - Fattispecie

Massima

La condotta imprenditoriale e, quindi, la sua eventuale antieconomicità, laddove
non vada a sfociare in una palese violazione di norme imperative o nell'abuso
del diritto, non può essere contestata di per sé dal Fisco in termini di omissione
di ricavi, atteso che tale condotta implica una strategia commerciale riservata
all'esclusiva ed insindacabile valutazione dell'imprenditore, per cui la generica
difformità della percentuale di ricarico applicata dal contribuente sul costo del
venduto rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza non
giustifica automaticamente l'accertamento induttivo, qualora non vengano
dedotti dall'Ufficio elementi specifici e concreti tali da far presumere maggiori
ricavi.

Rif. normativi

Art. 39, primo comma, lett. d), DPR 600/1973

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Anno pubb. 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

PER LA NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO RILEVA LA DATA DI SPEDIZIONE DELL'ATTO

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Caserta - Sezione 11,
Sentenza del 15/7/2025, n. 3322

Composizione

Rel. Savastano Maria Grazia

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 007 NOTIFICA

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO - AVVISO DI
ACCERTAMENTO - NOTIFICA -

Termine per la notifica dell'accertamento - Notifica dello stesso a mezzo
della posta - Tempestività - Riferimento alla data della spedizione
dell'atto - Necessità - Fondamento.

Massima

Il principio della scissione degli effetti della notificazione per il
notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi
l'osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con
riferimento agli atti d'imposizione tributaria, con la conseguenza che, in
caso di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della
verifica del rispetto del termine di decadenza che grava
sull'Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di
spedizione dell'atto e non a quella della ricezione dello stesso da parte
del contribuente.

Rif. normativi

art. 11 del d.lgs. n. 504/1992

art. 57 del d.P.R. n. 633/1972

art. 43 del d.P.R. n. 600/1973

art. 149 c.p.c.

art. 4, comma 3, della l. n. 890/1982

art. 1, comma 161, della l. n. 296/2006



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 6, 21/10/2014, n. 22320, Rv. 632741 - 01 (CONF)

Cass. Sez. 6, 17/12/2019, n. 33277, Rv. 656429 - 01 (VEDI)

Anno pubbl.

2025